

VENETO PROMOZIONE

Società Consortile per Azioni

*La costituzione di una società regionale
in house providing*

Vittorio Panciera

Niccolò Fagherazzi

*Foto di copertina: Carlo Evangelisti
gentilmente concessa*

INTRODUZIONE

*La riforma entrata in vigore in Italia con la **Legge Costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001** ha dato alle Regioni una competenza diretta in materia di commercio estero e di relazioni internazionali attraverso il riconoscimento di una potestà legislativa concorrente rispetto allo Stato; quest'ultimo fissa i principi generali mentre alle Regioni spetta la predisposizione degli strumenti legislativi ed operativi conseguenti.*

*Il Veneto, con la propria **Legge Regionale n° 33 del 24 dicembre 2004**, ha definito i processi di internazionalizzazione giungendo infine, il 4 agosto 2011, a costituire una Società per azioni consortile fra la Regione e Unioncamere del Veneto; la Società, che ha assunto la ragione sociale di **Veneto Promozione**, è costituita in house providing per esercitare le funzioni proprie della Regione e delle Camere di Commercio, che ne esercitano il controllo analogo.*

*La gamma di interventi che verranno attuati da **Veneto Promozione Scpa** va dalla promozione del sistema Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal settore primario al secondario, al turismo, al commercio, alle infrastrutture e servizi, alla diffusione dell'informazione sulle politiche commerciali, produttive, finanziarie nei paesi terzi, all'attivazione di sportelli, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese, alla diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali fino alla realizzazione di iniziative di formazione manageriale, di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche dell'internazionalizzazione dell'impresa e inoltre alla promozione di servizi specialistici innovativi in materia contrattualistica, joint venture, ricerca di partner od altre azioni che consentono al sistema delle PMI un approccio mirato e calibrato sulle proprie effettive dimensioni e capacità.*

Viene quindi offerta tutta una serie di servizi al sistema delle PMI che, da un lato, possa abbattere i costi attraverso azioni collettive organizzate e cofinanziate dalla Regione e dalle Camere di Commercio e, d'altro lato, consentano un'adeguata visibilità territoriale e di sistema. Questo nuovo strumento utilizzerà le risorse regionali stanziare nei diversi settori d'intervento in forma integrata, caratterizzandosi per l'agilità che la forma societaria e l'operatività imprenditoriale sapranno offrire in termini di rapide e mirate risposte alle richieste del sistema d'impresa.

Il sostegno alle politiche economiche in generale e a quelle dell'internazionalizzazione in particolare è fondamentale per il funzionamento di tutto il sistema Veneto,

dove non si tratta di offrire aiuti alle imprese vietati dalla normativa europea, bensì di fornire al sistema di impresa un quadro sistemico e strumenti specializzati per l'accesso alla competizione internazionale.

Sarà altrettanto rilevante la capacità del sistema d'impresa di aggregarsi e di valorizzare soprattutto le competenze maturate nei distretti industriali e inoltre di accedere ai nuovi strumenti quali i contratti di rete e i Consorzi per l'internazionalizzazione.

Un maggiore sforzo dovrà anche essere operato in futuro sull'integrazione tra formazione, soprattutto di carattere universitario, e processi di internazionalizzazione, nel senso di preparare i nuovi quadri al possesso di capacità linguistiche e di know how per il marketing internazionale che possano utilmente giovare alle nostre imprese per l'attività all'estero.

*Questo testo costituisce una sintesi dei principali documenti ufficiali elaborati per giungere alla costituzione della Società **Veneto Promozione**, dalle fasi di progettazione a quella legislativa, fino alla fase costitutiva e infine alle procedure di controllo.*

Dalla lettura dei testi si evince in particolare la complessa elaborazione delle tematiche dell' "in house providing", che sono state affrontate in un'ottica rigorosamente aderente ad un quadro normativo ancora in divenire e tenuto conto della giurisprudenza nazionale ed europea elaborata in materia.

Rilevante, in questa direzione, appare la sentenza della Corte di Cassazione dell' 8 ottobre 2013 (depositata il 25 novembre 2013) che, al di là della pur rilevante fattispecie oggetto della medesima in ordine alla sottoponibilità degli amministratori al giudizio della Corte dei Conti, conferma la natura e struttura giuridica delle società in house attestando la correttezza dell'interpretazione della Deliberazione della Giunta n. 3514 del 30/12/2010 che di Veneto Promozione approva lo Statuto vigente.

Lo Statuto dovrà inoltre, a breve, venire modificato in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n°251 riguardante la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Venezia, luglio 2014

Vittorio Panciera

Direttore Sezione Promozione

Economica e Internazionalizzazione

Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

Regione del Veneto

INDICE

Introduzione	3
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33	7
Relazione al Disegno di Legge della Giunta Regionale redatto nel 2001	16
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3514 del 30/12/2010	28
Veneto Promozione S.c.p.A. - Atto Costitutivo	36
Veneto Promozione S.c.p.A. - Statuto	54
Veneto Promozione S.c.p.A. - Patti Parasociali	77
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 Direttive alle società partecipate	81
Controllo sulle società a partecipazione regionale - Trasmissione Deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 3 febbraio 2010	92
Metodologia di controllo per i progetti in convenzione con la società Veneto Promozione S.c.p.A. - Legge Regionale n° 22/2007	96
Scheda di verifica attività "Veneto Promozione S.c.p.A."	102
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo/incarico della convenzione tra Regione Veneto e la società Veneto Promozione	105
Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 Linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative	109
Convenzione per la realizzazione del Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013 e allegati	119
Regolamento per assunzione personale	132
Regolamento per le spese	142

APPENDICE

Nomine: Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – Art. 4 comma 5 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini	153
Giurisprudenza: Sentenza Corte di Cassazione n. 26283 dell' 8 ottobre 2013, depositata il 25 novembre 2013 (Sulla natura delle Società “in – house”)	154

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l'Unione europea e di commercio con l'estero, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 117 della Costituzione, favorisce la promozione, la visibilità e la diffusione di tutte le attività economiche regionali attraverso la predisposizione di programmi promozionali e di informazione, nonché di strumenti, servizi e incentivazioni idonei a valorizzare la qualità del prodotto e ad agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese.

Art. 2 – Attività.

1. La programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'articolo 1 si attua, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", per la realizzazione delle seguenti attività:

a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi; ⁽¹⁾

b) promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione del Veneto, dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie;

c) diffusione dell'informazione con particolare riferimento

⁽¹⁾ Lettera così sostituita da comma 1 art. 16 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.

a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;

d) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

e) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;

f) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;

g) promozione di servizi specialistici ed innovativi nelle seguenti materie:

- 1) *contrattualistica;*
- 2) *joint-venture;*
- 3) *ricerca partner;*
- 4) *marketing territoriale ed internazionale;*
- 5) *trasporti e dogane;*
- 6) *fiscaltà, assicurazioni e finanziamenti;*
- 7) *vertenze commerciali internazionali;*
- 8) *qualità tecnologica;*
- 9) *investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;*
- 10) *ogni altra eventuale tipologia di intervento compatibile con le finalità di cui alla presente legge;*
- 11) *promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione;*

h) collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;

i) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale ed istituzionale;

j) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;

k) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;

l) attività di supporto al Consiglio ed alla Giunta Regionale, all'Unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.

Art. 3 – Comitato regionale di coordinamento.

1. È istituito il Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione.

2. Il Comitato esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull'attività di programmazione di cui all'**articolo 2**.

3. Il Comitato è così composto:

- a) *assessore regionale delegato, con funzioni di Presidente;*
- b) *segretario generale della programmazione, con funzioni di Vice-Presidente;*
- c) *un rappresentante designato da ciascuna delle province del Veneto;*
- d) *un rappresentante designato dall'ANCI regionale;*
- e) *un rappresentante designato dall'UNCEM regionale;*
- f) *un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;*
- g) *un rappresentante designato da ciascuna camera di commercio del veneto;*
- h) *un rappresentante designato dall'Istituto per il commercio con l'estero;*
- i) *un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria rappresentativa a livello regionale;*
- j) *un rappresentante nominato dagli organismi associativi degli*

organizzatori fieristici rappresentativi a livello regionale.

4. Il Comitato viene integrato, di volta in volta, dai segretari e dai dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto dei singoli interventi.

5. Alle sedute del Comitato possono altresì partecipare i rappresentanti dei soci della società consortile di cui all'articolo 5 che non partecipino già con un proprio membro, designati ai sensi delle precedenti lettere del comma 3.

6. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale in deroga alla disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, dura in carica cinque anni.

7. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con provvedimento della Giunta regionale.

8. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

9. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente.

Art. 4 – Programmi annuali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione, i programmi e le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi, da parte della società consortile di cui all'articolo 5, che può avvalersi della collaborazione anche di terzi.

2. La Giunta regionale, nell'elaborazione delle linee di programmazione e delle direttive di cui al comma 1, acquisisce le proposte elaborate dal sistema camerale veneto per il tramite di Union Camere nonché quelle elaborate dalle associazioni economiche di categoria, dai consorzi export e di promozione, dagli organizzatori fieristici e da ogni altro soggetto ritenuto idoneo.

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, l'Unione regionale delle camere di commercio, il sistema camerale Veneto e gli enti locali possono inoltre affidare alla società consortile la realizzazione o la gestione di proprie iniziative dirette. ⁽²⁾

⁽²⁾ Comma così modificato da comma 2 art. 16 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.

4. La Giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al comma 1, determina gli stanziamenti per unità previsionali di base e per capitoli di bilancio idonei al finanziamento dei programmi medesimi in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.

Art. 5 – Costituzione società consortile.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.

3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione.

5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.

6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

7 bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni ed integrazioni. ⁽³⁾

⁽³⁾ Comma aggiunto da comma 3 art. 16 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.

Art. 6 – Accordi di programma.

1. La Giunta regionale stipula accordi di programma e

convenzioni con organismi e strutture statali, regionali e locali per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Gli accordi di programma e le convenzioni possono prevedere che la realizzazione di iniziative in essi contemplate sia affidata alla società consortile istituita a norma della presente legge. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'articolo 1, determina la quota di partecipazione regionale al singolo programma di promozione.

3. La società consortile può stipulare a propria volta convenzioni con enti locali, associazioni di categoria, consorzi ed altri soggetti per l'attuazione dei progetti facenti parte dei programmi esecutivi.

Art. 7 – Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

1. Nell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica." e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *nel comma primo le parole "settori primario e secondario" sono sostituite dalle parole "settore primario";*
- b) *il comma secondo è abrogato.*

2. È abrogato l'articolo 34, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Art. 8 – Norme transitorie.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al settore secondario, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni.

2. Nelle more della fase costitutiva della società consortile e dell'avvio dell'operatività della stessa conseguente all'insediamento degli organi statutari e alla definizione della struttura organizzativa, i programmi di promozione delle produzioni venete del settore secondario sono attuati secondo la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni.

3. L'attuazione di progetti o di parti del programma di promozione attribuiti al Centro estero delle camere di commercio del Veneto è successivamente attribuita alla costituenda società consortile, ricorrendo le condizioni operative di cui al comma 2.

Art. 9 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come segue:

a) per le spese d'investimento di cui all'articolo 5 comma 3, relative alla partecipazione al capitale sociale della S.p.A. consortile e quantificabile in euro 250.000,00, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 5 "Costituzione di una società per la promozione regionale", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e corrispondente incremento, per competenza e cassa, dell'u.p.b. U0216 "Interventi strutturali a favore della promozione economica" di nuova istituzione, appartenente all'Area Omogenea A0069 "Commercio estero e promozione economica", inserita nella Fun-

zione Obiettivo F0029 “Commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione”, entrambe di nuova istituzione;

b) per le spese correnti di cui all'articolo 5, comma 8, relative al finanziamento del fondo consortile e quantificabili in euro 750.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 3 “Costituzione di una società per la promozione regionale”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e corrispondente incremento, per sola competenza negli esercizi 2005 e 2006, dell'u.p.b. U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica”, di nuova istituzione e appartenente all'Area Omogenea A0069, inserita nella Funzione Obiettivo F0029 di cui alla lettera a);

c) per le spese correnti di cui all'articolo 4, comma 4, relative al finanziamento dei programmi annuali esecutivi e quantificabili in euro 3.200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, mediante riduzione degli stanziamenti delle u.p.b. U0050 “Sostegno alla promozione economica e fieristica”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, per euro 3.200.000,00; contestualmente la dotazione della citata u.p.b. U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” viene incrementata di euro 3.200.000,00 per la sola competenza nell'esercizio 2006.



REGIONE DEL VENETO

**RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE
DELLA GIUNTA REGIONALE
REDATTO NEL 2001**

**Disegno di Legge
di iniziativa
della
GIUNTA REGIONALE**

**Disciplina delle attività regionali in materia
di commercio estero e promozione economica**

*Segreteria Regionale Attività Produttive
Unità Complessa Fiere e Promozione*

PREMESSA

Il complesso di attività che viene definito come promozione economica dei prodotti e delle produzioni deve ormai essere esaminato nell'ambito del più vasto processo di internazionalizzazione che coinvolge il mondo dell'economia in generale e, nel nostro caso, di quella italiana e veneta in particolare.

In altri termini, si tratta di rimodulare la nuova matrice culturale formatasi nel lungo periodo del dopoguerra e impostasi con particolare forza in quest'ultimo decennio quando la caduta dei blocchi politici ha imposto un ritmo frenetico alla globalizzazione degli scambi assumendo su scala mondiale una linea di tendenza inarrestabile.

La caratteristica dell'economia veneta, incentrata sui prodotti dell'industria, dell'artigianato, sui prodotti agricoli di qualità e sul prodotto turismo, ha come strada obbligata la visibilità all'estero della propria offerta, della propria qualità, delle proprie caratteristiche peculiari, della propria identità e tradizione.

Si tratta di un mix complesso che dai contenuti tecnologici più avanzati passa al gusto, al design, all'ambiente e agli stessi stili di vita individuali intesi a propria volta come "modello" esportabile e vendibile.

Sarà quindi una più ampia e articolata fase di programmazione che potrà fornire risposte e soluzioni idonee a tutta una gamma di esigenze che possiamo appunto comprendere sotto la definizione di internazionalizzazione economica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A livello nazionale, già la Legge 25 marzo 1997 n. 68 di riassetto e riorganizzazione dell'ICE andava ad incidere direttamente sulle competenze regionali in materia di promozione economica all'estero.

Infatti la Legge 68/97 ha fatto cessare la figura dei Comitati di coordinamento regionale dell'ICE affidando invece alle Regioni il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti sul territorio, anche con

lo scopo di avanzare proposte per la redazione del piano di promozione annuale dell'ICE, ed aggiungendo la possibilità di stipulare convenzioni con lo stesso ICE per la realizzazione dell'attività programmata.

Il dettato della legge non esprime tuttavia con chiarezza i confini fra la promozione "nazionale" e quella "regionale", anche se vi sono specifiche previsioni che contemplano perlopiù l'operatività dell'ICE in stretto raccordo con le Regioni e le Camere di Commercio, vuoi con la confluenza degli stessi uffici periferici dell'ICE in nuovi ambiti organizzativi promossi dalle Regioni, vuoi, in alternativa, con il concorso degli stessi uffici all'attuazione di programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e degli scambi commerciali decisi dalle Regioni.

Questi riferimenti normativi fanno comunque emergere un quadro ove vi è una preminenza degli istituti regionali nel promuovere, coordinare ed assemblare piani con valenza territoriale cui gli stessi organismi statali devono rapportarsi.

A conforto di ciò recita in maniera conforme il Decreto Legislativo approvato dal Governo in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59 (cosiddetta Legge Bassanini), che, pur riservando allo Stato una serie di competenze di rilievo nazionale, lascia impregiudicate le attività concorrenti svolte dalle Regioni.

Tali competenze sono state recepite con l'art. 34 della Legge Regionale 13 aprile 2001 n° 11 in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112.

La concorrenzialità delle funzioni legislative in materia di rapporti internazionali e di commercio estero è stata infine definitivamente sancita con l'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 modificativa, fra l'altro, dell'art. 117 della Costituzione, che pone a maggior ragione l'esigenza di una nuova fase di normazione regionale.

Dopo il quadro delle competenze, è necessario prendere in considerazione i possibili modelli organizzativi territoriali che per definizione debbono avere caratteristiche regionali.

MODELLI ORGANIZZATIVI REGIONALI

Qualora si voglia riservare alla Regione compiti che le sono propri e consoni, ovvero la programmazione e il coordinamento territoriale (unitamente allo stanziamento di risorse finanziarie proprie oppure mutuabili dallo Stato o dall'Unione Europea), si deve necessariamente escludere che l'Ente Regione in quanto tale sia contemporaneamente soggetto programmatore e gestore di funzioni ed azioni promozionali.

Vanno invece considerate le correlazioni e le esperienze già presenti sul territorio e, in particolare, le funzioni e le competenze esercitate dalle Camere di Commercio che, oltretutto, in virtù della Legge 580/93 rappresentano ora diretta espressione delle realtà produttive e imprenditoriali; alle Camere di Commercio, radicate in ogni singola provincia, si affianca il loro Centro Estero, così come pure significative appaiono le esperienze compiute da organismi facenti capo alle associazioni imprenditoriali di categoria dell'industria e dell'artigianato.

Si deve ritenere che vada ricercato con tali soggetti un percorso che porti ad una coesione delle esperienze ed alla costituzione di un soggetto di organizzazione e gestione della promozione che alle più varie esigenze possa rispondere.

Non va sottaciuto che agli stessi enti pubblici ed in primis alla Regione sono ormai indispensabili agili strumenti di intervento anche per la gestione di attività istituzionali correlate al processo di internazionalizzazione, quali i rapporti con Governi regionali di diversi paesi, la presenza di punti di riferimento economico-istituzionali a carattere regionale nei paesi terzi, la promozione dell'immagine, della cultura e del territorio intesi come beni immateriali che rappresentano però la prima qualificazione dell'identità regionale alla stregua di un vero e proprio "marchio" di riconoscibilità e qualità.

IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Le motivazioni della proposta

Con l'ipotesi di riorganizzazione dei servizi all'internazionalizzazione presenti ed operanti in regione illustrata ai punti successivi si intende conseguire l'obiettivo del massimo coordinamento, dell'integrazione di molte funzioni proprie dell'internazionalizzazione.

Il modello di soluzione proposto tiene conto di alcuni criteri guida:

- **il principio di sussidiarietà**, secondo il quale è opportuno operare a livelli sovraprovinciali, coinvolgendo comunque le strutture locali, solo nei casi in cui la complessità e l'onerosità delle iniziative esigano risorse e funzioni attivabili ai livelli regionali o superiori. Ciò significa che i singoli soggetti operanti nelle province ed appartenenti alle diverse famiglie istituzionali ed associative dovranno sviluppare attività e iniziative ricercando da un lato la cooperazione e dall'altro la specializzazione tra i diversi soggetti;

- **il principio della distinzione** dei ruoli e delle funzioni tra le istituzioni ed i soggetti in campo:

a) una funzione di indirizzo politico - strategico negli orientamenti delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione, propria dell'Ente Regione;

b) una funzione di programmazione coordinata tra Regione Veneto e il sistema camerale e le categorie economiche;

c) una funzione operativa di realizzazione e gestione di attività e servizi all'internazionalizzazione, per le quali tali soggetti si propongono come punto di riferimento in virtù del patrimonio di esperienze e di professionalità accumulate in questi anni;

d) una funzione consultiva ed informativa che permetta il raccordo tra tutti i soggetti operanti nell'internazionalizzazione;

e) una funzione di verifica delle attività svolte che, utilizzando i criteri analitici dell'analisi costi - benefici, consenta di compiere riflessioni sull'efficacia dei

servizi ed alimentare la funzione di indirizzo.

Lo strumento per addivenire ad una aggregazione delle funzioni e delle risorse destinate a sostegno delle attività regionali a favore dell'internazionalizzazione dell'economia veneta è individuabile nella forma della **Società Consortile p.A.**

2. Le risorse in campo

L'offerta di servizi all'internazionalizzazione del sistema produttivo veneto è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti erogatori: quelli di natura istituzionale (la Regione Veneto ed i suoi enti derivati e specializzati, il sistema camerale costituito dalle Camere di Commercio e le loro Aziende Speciali, dall'Unione regionale delle Camere di Commercio e dal Centro Estero, quelli di natura associativa (le associazioni imprenditoriali), quelli di natura consortile (i consorzi di imprese per l'export), quelli del sistema fieristico, i consorzi turistici, i consorzi agro alimentari, ecc.

3. I partners

Nella fase di costituzione ed avvio della Società rivestiranno il ruolo di soggetti promotori e fondatori la Regione Veneto e il Sistema camerale veneto.

Inoltre alla Società potranno aderire le Associazioni di categoria, le Organizzazioni imprenditoriali espressione del mondo economico veneto nonché gli Enti fieristici e altri soggetti operanti nel campo dei servizi per l'internazionalizzazione.

4. La struttura e la configurazione della Società

La Società si configurerà come la struttura che opererà sulle materie dell'internazionalizzazione nella dimensione regionale per conto e d'intesa con le istituzioni ed i soggetti partecipanti e che ne sostengono l'attività. Premessa indispensabile alla costituzione della nuova struttura è la disponibilità da parte dei soggetti stessi a riconoscere la Società come il soggetto titolato a promuovere e sostenere tutte le iniziative utili al sistema economico veneto sui mercati europei ed internazionali.

4.a) Il contesto operativo e relazionale

Si configura come espressione della volontà dei Soci di conseguire il duplice obiettivo di semplificare e nel contempo potenziare e qualificare la promozione e l'erogazione in ambito regionale di servizi a supporto dell'internazionalizzazione.

La volontà è puntare alla creazione di un punto di riferimento comune, autorevole per conoscenza dei problemi e dei mercati, qualificato per strumentazione di intervento approntata, snello nella struttura e nelle procedure, efficace nel rapporto con il mondo delle imprese. Questa struttura è di riferimento sul piano operativo in primo luogo per le istituzioni ed i soggetti regionali soci fondatori: Regione Veneto e Sistema camerale.

Per il principio di sussidiarietà, precedentemente richiamato tra i principi guida di questo modello di riassetto, nell'assolvimento di funzioni pubbliche è opportuno fare riferimento ai soggetti pubblici, privati e associativi che sul territorio e nelle funzioni espletate sono più vicini agli utenti interessati.

Pertanto opererà sul territorio regionale con i terminali presenti e già operativi nelle singole province.

4.b) Gli assetti gestionali

Il modello di gestione e la conduzione della Società dovrà consentirle di assumere un ruolo guida in materia di internazionalizzazione.

Perché ciò sia realmente e realisticamente perseguibile è indispensabile identificare fin dall'inizio l'articolazione delle funzioni della Società.

Tale articolazione dovrà essere coerente con i criteri precedentemente illustrati e raccordarsi non solo all'evoluzione della legislazione in materia di internazionalizzazione, ma anche a quella del decentramento amministrativo, che assegna specifici ruoli e competenze alla Regione (programmazione, indirizzo politico e strategico) ed altri ruoli più operativi e tipicamente gestionali alle Camere di Commercio, in quanto autonomie funzionali ed interfaccia istituzionale del sistema delle imprese.

In relazione a ciò, il peso societario delle realtà istituzionali nel costituendo organismo consortile dovrà essere rispettoso delle caratteristiche e delle peculiarità funzionali che ciascun Ente rappresenta, nonché delle finalità operative e gestionali che attraverso lo strumento societario si intendono realizzare.

4.c) Le risorse

Una società regionale per l'internazionalizzazione che si proponga di essere un qualificato punto di riferimento operativo in una realtà così articolata come quella veneta, deve poter contare su risorse economiche quantitativamente significative, sul know how accumulato nelle diverse strutture aderenti al progetto, su professionalità di sicuro spessore e certa riconoscibilità.

La Società dovrà essere sufficientemente capitalizzata già in fase di costituzione ed avvio dell'operatività.

Per quanto riguarda poi le risorse economiche la Società deve poter contare su:

- **contributi annuali** al fondo consortile erogati dai soggetti soci del consorzio,
- **finanziamenti regionali**, attinti dalle leggi regionali di settore, a fronte di progetti per mercato/prodotto/filiera di prodotto,
- **contributi straordinari** da enti soci,
- **entrate dalla prestazione di servizi.**

5. Considerazioni sugli assetti giuridico-organizzativi della Società

La Società deve instaurare e strutturare un rapporto di solida collaborazione tra i diversi soggetti e soprattutto con quelli di natura associativa per la loro consolidata capacità di erogare i servizi, così da garantire la prossimità dell'offerta complessiva degli stessi servizi al Sistema Veneto e la rispondenza puntuale ad una domanda sempre meno standardizzata e sempre più personalizzata.

La configurazione di una società consortile risulta essere la più idonea a creare un contesto giuridico coerente con queste premesse.

Le caratteristiche giuridiche di tale società sono funzionali allo svolgimento delle attività ed al raggiungimento degli scopi:

- il conferimento dei soci rappresenta uno degli elementi caratterizzanti la fisionomia della società;

- il secondo elemento caratterizzante è il perseguimento di finalità consortili che si realizza nella disciplina e nel coordinamento delle rispettive attività dei soci;
- il terzo elemento sta invece nell'impossibilità per la società consortile di perseguire scopi di lucro, il che significa che gli utili eventualmente realizzati dovranno essere reinvestiti.

La Società dovrà promuovere ed attuare ogni iniziativa che possa favorire l'internazionalizzazione delle imprese e l'economia regionale.

Il raccordo istituzionale tra la Società regionale e i soggetti che operano sul territorio in materia di internazionalizzazione sarà assicurato dalla Regione attraverso il Comitato Regionale per il Coordinamento delle Attività promozionali che contribuirà alla definizione delle linee programmatico-operative della Società, garantendo la connessione tra livelli locali e livello regionale nella erogazione di servizi e nel rapporto con le singole imprese.

6. Gli scopi e le funzioni

Nella fattispecie, tenendo conto delle vocazioni già maturate dai potenziali soci della Società, l'organizzazione comune che darà vita alla società consortile individuerà come oggetto sociale tutte quelle attività e iniziative ritenute utili al conseguimento degli scopi delineati nelle premesse, svolgendo prevalentemente funzioni di servizio agli enti soci in tutte le loro articolazioni. In particolare:

- a) promuovere il "Sistema Veneto" in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, programmando e curando l'organizzazione di iniziative specifiche con particolare rilievo ed impatto per lo sviluppo globale dei comparti dell'economia veneta, dal primario al secondario, al turismo trading e servizi;
- b) promuovere l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e delle iniziative promosse dagli associati per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, mettendo a disposizione le proprie competenze, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie, di economie di scala o di rete;

c) diffondere l'informazione con particolare riferimento a quella inerente le decisioni e i provvedimenti di politica commerciale, produttiva, finanziaria adottate dalle amministrazioni degli organismi italiani, comunitari, internazionali ed esteri;

d) promuovere l'attivazione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di dati notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed appalti internazionali, fiere e mostre, facilitando per via informatica il contatto fra le imprese venete e le imprese estere;

e) diffondere la cultura economica per permettere, soprattutto alle PMI, di operare e consolidare la propria presenza e competitività sui mercati internazionali; in tale contesto curare i rapporti di natura economica sia con le comunità di immigrati nel Veneto, sia con le comunità venete all'estero;

f) su mandato degli associati concorrere alla realizzazione di iniziative di formazione manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione su tutte le tematiche pertinenti alla competitività internazionale dell'impresa, così come quelle di formazione del personale degli organismi soci e di altri organismi pubblici e privati;

g) d'intesa con gli associati promuovere servizi specialistici ed innovativi in materia di contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, marketing internazionale, trasporti e dogane, fisco, assicurazioni e finanziamenti, vertenze commerciali e internazionali, qualità, tecnologia, investimenti esteri in Italia ed italiani all'estero, utilizzando tutte le competenze presenti nel territorio all'interno dei soggetti pubblici e privati;

h) collaborare con gli uffici dell'Unione Europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri per partecipare all'elaborazione e attuazione delle iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per la internazionalizzazione dell'impresa;

i) promuovere e assistere la partecipazione degli operatori veneti alle mani-

festazioni fieristiche ed iniziative analoghe all' estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria e istituzionale;

j) assistere la costituzione di organismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti internazionali;

k) assistere sia le amministrazioni pubbliche che gli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e nell'assistenza agli operatori esteri in Italia e nei loro rapporti con organismi veneti;

l) realizzare attività di supporto al Consiglio e alla Giunta Regionale, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio e alle singole Camere nello sviluppo di relazioni con istituzioni e organismi internazionali operanti in campo economico e dei collegamenti coi Ministeri degli Affari Esteri e dell'Industria (anche per le competenze sul commercio estero), con le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le rappresentanze estere in Italia, le Camere di Commercio italiane all'estero e le Camere di Commercio estere in Italia, l'ICE e l'ENIT.

7. L' articolato

L'art. 1 descrive le finalità della legge alla luce delle nuove competenze costituzionali, focalizzando gli ambiti di intervento. Rilevante è anche la previsione di un coordinamento dei programmi adottati dal sistema delle economie locali e degli altri organismi pubblici operanti in Regione, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e razionalizzare gli interventi sul territorio.

L'art. 2, autorizzando la Giunta Regionale a promuovere la costituzione di una Società per azioni consortile, formula nel dettaglio gli obiettivi ed i compiti di quest'ultima, ponendone così anche i presupposti statutari. Nello stesso articolo è statuito che i Soci fondatori siano la Regione e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, che stabiliscono anche il limite massimo di sottoscrizione di quote anche da parte di Associazioni di categoria, Consorzi export o di promozione, organismi fieristici ed altri organismi pubblici o misti operanti nel campo dell'internazionalizzazione. In tal modo sussiste la possibilità della più

ampia partecipazione del sistema economico nell'attività societaria, consentendo anche l'interazione con strutture già attive sul territorio e dotate di sufficiente capacità di gestione di processi e di momenti organizzativi coerenti.

Lo stesso articolo infine prevede la competenza alle nomine di Amministratori e Sindaci in capo alla Giunta Regionale, nonché la partecipazione alle spese di funzionamento con il versamento della quota del fondo consortile così come verrà determinata dallo Statuto sociale in ragione delle quote possedute.

L'art. 3 attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad approvare le linee di programmazione e le direttive per l'elaborazione di programmi esecutivi, acquisendo anche le proposte elaborate dalla stessa Società consortile, dalle Camere di Commercio del Veneto, dalle Associazioni di categoria, dai Consorzi, dalle fiere e da altri soggetti idonei.

E' aperta anche la possibilità di affidamento diretto di incarichi da parte del Consiglio e della Giunta.

Alla luce dei progetti esecutivi redatti dalla Società, la Giunta Regionale determinerà gli stanziamenti necessari al finanziamento dei medesimi.

Con **l'art. 4** viene istituito il Comitato regionale di Coordinamento dei programmi di internazionalizzazione il quale esprime pareri e formula indicazioni sull'attività di programmazione. Al Comitato, presieduto dall'Assessore delegato, partecipano i rappresentanti delle Istituzioni regionali, delle categorie economiche, delle Camere di Commercio, dell'Istituto per il Commercio con l'Estero e infine gli organismi fieristici.

L'art. 5 prevede il ricorso ad Accordi di programma ed a Convenzioni che prevedano iniziative la cui realizzazione può venir affidata alla costituenda Società consortile.

L'art. 6 dispone l'abrogazione di precedenti norme.

L'art. 7 struttura la norma finanziaria suddividendo gli stanziamenti fra la quota destinata al capitale sociale, quella destinata al fondo consortile ed i finanziamenti per le politiche di settore previste dai programmi regionali.



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

*Struttura amministrativa competente:
Direzione per la Promozione Economica
e l'Internazionalizzazione*

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3514 del 30/12/2010

OGGETTO: Società Consortile per azioni Veneto Promozione.

Approvazione modifiche Statutarie e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Vengono approvate modifiche statutarie per rendere conforme l'attività della Società ai principi dell' "in house providing"; vengono inoltre approvati i patti parasociali.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 121/CR del 2 novembre 2010 ha approvato modifiche allo Statuto della Società per Azioni consortile **Veneto Promozione**, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 5 – comma 6 – della L.R. 24 dicembre 2004 n. 33.

E' opportuno ricordare che lo Statuto era stato originariamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 dell'8 maggio 2007.

La citata Deliberazione, che qui si richiama integralmente, ha anche sviluppato una serie di considerazioni riguardanti la limitazione nella composizione

dell'organo amministrativo che va fissato in un massimo di cinque membri, cui lo Statuto è stato adeguato nei termini di cui al comma 729 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre n. 296 (Legge Finanziaria).

La Deliberazione di Giunta n. 1275 dell'8 maggio 2007 argomenta inoltre ampiamente sulla materia della compatibilità delle previsioni statutarie con i principi comunitari in tema di "in house providing".

Allo stato dell'elaborazione giurisprudenziale di tre anni orsono non vi è dubbio che rimanessero esclusi dall'ingresso nelle compagine sociale i soggetti privati, ancorchè citati dalla Legge Regionale n. 33/2004, in quanto non compatibili con i principi di "in house providing", mentre apparivano all'epoca sufficienti le limitazioni ai margini operativi del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di ulteriori evoluzioni giurisprudenziali, è apparsa necessaria una ulteriore revisione statutaria idonea a fornire una quanto più compiuta aderenza ai citati principi che, è bene ricordare, non sono al momento ricompresi in una specifica normativa di diritto positivo, bensì vanno riportati alle pronunce giurisprudenziali sia della Corte di Giustizia europea che della Magistratura italiana.

In particolare, in merito alla possibilità di considerare in house una Società partecipata da più Amministrazioni, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 19 settembre 2009, causa C-573/07, ha stabilito che l'attribuzione di effettivi poteri decisionali e di controllo, nei confronti di una Società, ad una struttura sovraordinata alla quale partecipino tutti gli Enti soci, consente di considerare soddisfatto il requisito del "controllo analogo".

In linea con la giurisprudenza comunitaria si è espresso anche il Consiglio di Stato il quale "ha reputato necessario che il Consiglio di Amministrazione della S.p.A. affidataria "in house" non abbia rilevanti poteri decisionali e che l'Ente pubblico affidante (nella specie la totalità di soci pubblici), eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governante rispetto alla maggioranza azionaria (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514). Risulta quindi indispensabile che le

decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'Ente affidante o, in caso di house frazionato, della totalità degli Enti pubblici soci". (Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2009, n. 5082).

Quanto alle modalità con cui più Enti soci con differenti livelli di partecipazione azionaria possono esercitare il controllo analogo sulle Società in house, il Consiglio di Stato, aderendo alle sopra descritte posizioni della Corte di Giustizia, ha attribuito notevole importanza all'istituzione di un sovraordinato organo al quale affidare precise competenze autorizzatorie e di controllo: "merita infatti adeguata valorizzazione la circostanza che, attraverso l'istituzione di un organo, denominato Assemblea dei Sindaci, i comuni soci si siano riservati, oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione, il potere, ad esercizio necessariamente congiunto (stante il metodo del voto all'unanimità), di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della Società, ovvero, tra le altre, tutte le Deliberazioni da sottoporre all'Assemblea straordinaria, quelle in materia di acquisiti e cessioni di beni e partecipazioni, quelle relative alle modifiche dei contratti di servizio, quelle in tema di nomina degli organi e quelle in ordine al piano industriale. E' evidente che, in questo quadro, la mancata considerazione della sola gestione ordinaria non esclude la sussistenza di un controllo analogo concreto e reale, posto che gli atti di ordinaria amministrazione non potranno discostarsi dalle determinazioni preventivamente assunte dall'Assemblea dei Sindaci in ordine a tutte le questioni più rilevanti. In sintesi, il requisito del controllo analogo non sottende una logica "dominicale", rilevando piuttosto una dimensione "funzionale": affinché il controllo sussista nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della Società affidataria non è dunque indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un "controllo" della governante societaria (Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1365).

Si è quindi ritenuto necessario operare sugli articoli dello Statuto riguardanti i poteri del Consiglio di Amministrazione, trasferendoli all'Assemblea dei Soci e rafforzandone ancora più spiccatamente il ruolo, ad esempio attraverso periodici incontri col Consiglio di Amministrazione, e di deliberare su operazioni quali impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società (V. in particolare le modifiche apportate all'art. 24 dello Statuto).

E' stata inoltre rimarcata, nell'oggetto sociale, l'esclusiva funzione di ser-

vizio agli Enti pubblici partecipanti, in ciò armonizzando l'intero art. 5 senza peraltro minimamente modificare gli obiettivi e le finalità elencate all'art. 2 della L.R. 33/2004. Ugualmente sono stati modificati i requisiti dei soci e la loro ammissione, che rimane circoscritta al solo ambito pubblico (artt. da 9 a 15 dello Statuto).

E' stata modificata invece, per motivi di assonanza e brevità, la denominazione della Società che diviene "**Veneto Promozione**" anziché "Veneto Internazionalizzazione", (art. 1) senza che ciò comporti alcuna variazione all'oggetto sociale, come sopra già evidenziato; è stata invece modificata la previsione di durata, portandola all'anno 2050 (art. 3) solo per evitare di incorrere in tempi brevi nella necessità di indire una Assemblea di proroga alla durata precedentemente indicata all'anno 2015. E' d'altronde palese che è sempre convocabile l'Assemblea per l'eventuale deliberazione di scioglimento anticipato.

Infine si è ritenuto di modificare gli artt. 20 e 29 al fine di introdurre un nuovo organo sociale denominato "Comitato consultivo" che sostituisce il precedente Comitato tecnico.

Il Comitato consultivo assume una diversa funzione, che non riguarda più la collaborazione nella redazione e attuazione di programmi nonché il loro controllo e verifica, bensì supporta la programmazione congiunta delle attività previste dagli strumenti regionali e da quelli camerali in modo da coordinare l'efficacia dei piani di intervento e ciò anche in connessione con l'attività del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 L.R. 33/2004. In altri termini, dalla previsione di un organo tecnico-operativo si prevede ora un organo consultivo in quanto la composizione sociale riguarda solo Enti pubblici che perseguono interessi di carattere generale attraverso propri strumenti di programmazione che necessariamente devono trovare sintesi al fine di un quanto più corretto indirizzo delle iniziative e delle stesse risorse atte a sostenerle.

La Prima Commissione del Consiglio Regionale ha espresso parere favorevole n. 51 nella seduta del 30 novembre 2010 formulando, nella successiva nota prot. n. 0020720 del 3 dicembre 2010 anche le seguenti indicazioni:

- garanzia che la società operi ed ogni beneficio vada a favore della Re-

gione, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto legge, convertito con modificazioni, 4 luglio 2006, n. 223;

- l'oggetto sociale sia ridefinito in senso esclusivo, anche ai sensi della citata norma;

- sia disciplinata la partecipazione societaria in senso totalitario ed in ogni caso con esclusione di soggetti privati;

- sia garantito un controllo sulla società analogo a quello che la Regione esercita sui propri uffici.

Tali temi appaiono sufficientemente esplicitati nella nuova formulazione statutaria, come d'altronde esaurientemente motivato nella citata Deliberazione n. 121/CR del 2 novembre 2010 e, per molti aspetti, già evidenziati nel parere della Direzione Affari Legislativi di cui alla nota n. 178626/40.03 del 28 marzo 2007, ampiamente riportata a motivazione della Deliberazione n. 1275 dell'8 maggio 2007. In particolare, per quanto riguarda le previsioni di cui all'art. 13 D.L. 233/2006 si riporta il relativo stralcio del parere:

“... Più recente, degli affidamenti con il sistema in house providing si è occupato anche l'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 233 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) il cui scopo dichiarato è quello di “... evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori”.

In altri termini il legislatore nazionale intende evitare che soggetti destinatari dei c.d. “obblighi di servizio pubblico”, solo formalmente privatizzati, in quanto i pubblici poteri esercitano nei loro confronti direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, partecipazione finanziaria o in forza di una normativa che la disciplina, possano operare, avvantaggiandosi del regime speciale di cui godono, anche sul libero mercato, producendo alterazioni e distorsioni della concorrenza.

Pertanto, onde distinguere con chiarezza le attività che si svolgono in regime di mercato e quelle che consistono nell'autoproduzione da parte della pubblica amministrazione di beni e servizi, l'art. 13 pone una serie di limiti all'attività delle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni stesse, ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di propria competenza.

Le limitazioni cui soggiacciono vengono ad incidere significativamente sulla stessa capacità giuridica di diritto privato di tali società, infatti:

- a) sono tenute ad operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- b) non possono svolgere, né in affidamento diretto, né a seguito a gara, prestazioni a favore di terzi siano essi soggetti pubblici o privati;
- c) non possono partecipare ad altre società o enti;
- d) sono ad oggetto sociale esclusivo.

Si tenga inoltre presente che la mancata osservanza di tali vincoli è sanzionata con la nullità dei contratti conclusi in violazione degli stessi. A ben vedere la norma interviene a definire sul piano del diritto positivo la natura giuridica delle c.d. società in house, recependo le più recenti acquisizioni della giurisprudenza comunitaria che, come sopra riferito, è andata progressivamente configurando tale tipologia di società in termini sempre più restrittivi. Si tratta di soggetti che, costituendo soltanto una tra le varie modalità organizzative di cui i pubblici poteri dispongono per il proseguimento dell'interesse pubblico, possono essere diretti affidatari di servizi, in deroga alle direttive comunitarie sugli appalti, nella misura in cui, appunto, si pongono al di fuori del mercato.

Per ciò che riguarda l'oggetto sociale, esso è definito in stretta conformità alle finalità della norma di cui all'art. 2 Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 33.

Infine, la partecipazione societaria esclude i soggetti privati e la nozione di controllo analogo viene accentuata proprio con le modifiche statutarie apportate. In tal senso le indicazioni recate nel parere della Prima Commissione consiliare appaiono ab origine già esaustivamente assolute.

E' stato infine predisposto lo schema dei patti parasociali, parimenti modificato rispetto a quello già approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 dell'8 maggio 2007 e come modificato con Deliberazione n. 2395 del 31 luglio 2007, in consonanza con le modificazioni statutarie apportate.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 50 dello Statuto della Regione del Veneto;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 22;

VISTE le proprie Deliberazioni n. 1275 dell'8 maggio 2007 e n. 2395 del 31 luglio 2007;

VISTA la propria Deliberazione n. 4230 del 18 dicembre 2007;

VISTO il parere favorevole della Prima Commissione del Consiglio Regionale del Veneto espresso nella seduta del 30 novembre 2010;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Statuto della costituenda Società Consortile per Azioni denominata “**Veneto Promozione**” che, allegato alla presente sub lettera A ne costituisce parte integrante;

2. di approvare i patti parasociali fra il socio Regione Veneto e il socio Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto nel testo sub allegato B del presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante;

3. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da questi delegato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società per azioni consortile **Veneto Promozione**;

4. di dare atto che l'impegno per la sottoscrizione del 50% delle quote della medesima Società, pari a un importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) è già stato assunto con Deliberazione n. 4230 del 18 dicembre 2007 sul Capitolo di spesa 100593 del bilancio di previsione per l'esercizio 2007;

5. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ogni eventuale atto connesso all'attuazione del presente provvedimento, incluso – in particolare – la liquidazione ed il versamento della quota di capitale da conferire a vincolo, all'atto della costituzione notarile della società nonché la vigilanza sull'attività della stessa a' sensi dell'art. 5 Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 22;

6. di disporre la notifica del presente provvedimento all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
F.to Avv. Mario Caramel

Il Presidente
F.to Dott. Luca Zaia

Numero 13.249 di Repertorio _____ Raccolta N. 4.244.

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

Repubblica Italiana.

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di agosto.

Il 4 agosto 2011.

Alle ore 15.55 (ore quindici e minuti cinquantacinque).

In Conegliano, nel mio studio notarile sito in Via Cavour,
civico numero 1/a.

Avanti a me dott. Paolo Broli, notaio alla residenza di
Conegliano, ed iscritto presso il Collegio Notarile del
Distretto di Treviso,

sono presenti i signori:

a) FINOZZI Marino, nato a Thiene (Venezia) il 28 ottobre 1961
(ventotto ottobre millenovecentosessantuno), e domiciliato
per la carica presso la sede dell'Ente di cui in appresso,
cittadino italiano;

il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e in
rappresentanza della

"REGIONE DEL VENETO",

con sede in VENEZIA, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901;

Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia ed avente
n.80007580279 di codice fiscale;

munito dei poteri a lui conferiti dal Presidente della Giunta
Regionale del Veneto, signor:

- ZAIA dott.Luca, nato a Conegliano il 27 marzo 1968

(ventisette marzo millenovecentosessantotto), e domiciliato

per la carica presso la sede dell'Ente di cui sopra,

cittadino italiano;

con atto da me notaio ricevuto in data 1° agosto 2011, con

mio n. 13.240 di Rep.;

procura, che, in originale, al presente si allega, sotto la
lettera A);

in esecuzione della delibera della Giunta Regionale del
Veneto n.3514 di data 30 dicembre 2010, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.9 del 1°
febbraio 2011, la quale ha fatto seguito alla delibera della
Giunta medesima n.121/CR del 2 novembre 2010 sulla quale la
Prima Commissione del Consiglio Regionale ha espresso parere
favorevole n.51 nella seduta del 30 novembre 2010;

b) FEDALTO Giuseppe, nato a Venezia il 23 dicembre 1937

(ventitrè dicembre millenovecentotrentasette), e domiciliato

per la carica presso la sede dell'Associazione di cui in

appresso, cittadino italiano;

il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e in
rappresentanza della:

"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO"

in breve "UNIONCAMERE DEL VENETO",

con sede in VENEZIA/ Marghera, Via delle Industrie, n.19/D;

Associazione costituita in Italia ed avente n.80009100274 di
codice fiscale;

= iscritta al n.399 nel Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato del Veneto;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Associazione medesima;

in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della Associazione stessa n.5/11 di data 13
aprile 2011.

Detti costituiti, della cui identità personale io notaio sono
certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto
segue:

Articolo 1.

E' costituita tra la "REGIONE DEL VENETO" e l' "UNIONE
REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DEL VENETO" in breve "UNIONCAMERE DEL VENETO",
come in comparsa rappresentate, una società consortile per
azioni sotto la denominazione sociale:

"Veneto Promozione - Società Consortile per Azioni",

in breve "Veneto Promozione - Scpa".

Articolo 2.

La società ha sede nel Comune di VENEZIA.

L'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire e sopprimere
sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze
anche altrove tanto in Italia quanto all'estero in ragione

delle necessità operative derivanti dall'evolversi

dell'attività svolta per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 3.

L'oggetto della società sono le seguenti attività:

1. La Società ha lo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volte al sostegno del Sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla Legge Regionale Veneto 24 dicembre 2004 n° 33. La Società pone in essere tutte quelle attività ed iniziative ritenute utili al conseguimento di tale scopo, svolgendo esclusivamente funzioni di servizio alla Regione Veneto ed al Sistema camerale veneto nonché agli eventuali ulteriori soci interessati all'internazionalizzazione del modello veneto, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea, finalizzate a:

a) promuovere il "Sistema Veneto" in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, programmando e curando l'organizzazione di iniziative specifiche con particolare rilievo ed impatto per lo sviluppo globale dei comparti dell'economia veneta, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, nonché il coordinamento delle iniziative promosse dai soggetti del sistema economico stesso;

b) promuovere l'organizzazione e il miglioramento dei servizi e delle iniziative per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e

favorendo l'attivazione di sinergie, razionalità ed economie

di scala o di rete;

c) diffondere l'informazione con particolare riferimento a

quella inerente le decisioni e i provvedimenti di politica

commerciale, produttiva, finanziaria adottate dalle

amministrazioni degli organismi italiani, comunitari,

internazionali ed esteri;

d) promuovere l'attivazione di sportelli telematici, banche

dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione

delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche

in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di

dati notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed

appalti internazionali, fiere e mostre, facilitando il

contatto fra le imprese venete e le imprese estere;

e) diffondere la cultura economica per permettere,

soprattutto alle PMI, di operare e consolidare la propria

presenza e competitività sui mercati internazionali; in tale

contesto curare i rapporti di natura economica sia con le

comunità di immigrati nel Veneto, sia con le comunità venete

all'estero;

f) concorrere alla realizzazione di iniziative di formazione

manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e

specializzazione su tutte le tematiche pertinenti alla

competitività internazionale dell'impresa, così come quelle

di formazione del personale degli enti soci;

g) promuovere i servizi specialistici ed innovativi in materia di contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, marketing internazionale, trasporti e dogane, fisco assicurazioni e finanziamenti, vertenze commerciali e internazionali, qualità, tecnologia, investimenti esteri in Italia ed italiani all'estero;

h) collaborare con gli uffici dell'Unione Europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri per partecipare all'elaborazione ed attuazione delle iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione dell'impresa;

i) promuovere la partecipazione degli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche ed iniziative analoghe all'estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria e istituzionale;

j) promuovere la costituzione di organismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti internazionali;

k) promuovere a livello istituzionale lo sviluppo di rapporti economici con organismi esteri;

l) realizzare attività di supporto al Consiglio e alla Giunta Regionale, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio e alle singole Camere nello sviluppo di relazioni con istituzioni e organismi internazionali operanti in campo

economico e dei collegamenti coi Ministeri competenti, con le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le rappresentanze estere in Italia, le Camere di Commercio italiane all'estero e le Camere di Commercio estere in Italia, l'ICE e l'ENIT;

m) realizzare il monitoraggio delle attività connesse ai processi di internazionalizzazione anche attraverso la creazione di appositi/o osservatori/o.

2. La Società, nel rispetto del sopra espresso vincolo di esclusività, può compiere ogni altra attività collegata od analoga a quelle in precedenza indicate, necessarie e opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5.

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila), ed è rappresentato da n.2.000 (duemila) azioni ordinarie del valore di nominali Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta) cadauna.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti rispettive misure:

1. dalla "REGIONE DEL VENETO":

per una quota di capitale pari a nominali Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila), pari a n.1.000 (mille) azioni,

corrispondenti al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

2. dalla "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO" in breve "UNIONCAMERE DEL VENETO":

per una quota di capitale pari a nominali Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila), pari a n.1.000 (mille) azioni, corrispondenti al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Le parti si danno reciproco atto che del detto capitale è stato effettuato il versamento del 25% (venticinque per cento) a norma di legge, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di Euro 125.000,00 (Euro centoventicinquemila), rilasciata in data 26 luglio 2011 dalla "UniCredit S.p.A.", con sede in ROMA, filiale di Venezia Mercerie dell'Orologio; e che, in originale, al presente si allega, sotto la lettera B).

Il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà versato in denaro nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.

Articolo 6.

La qui costituita società sarà retta e funzionerà sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite dallo Statuto sociale, che, sviluppantesi

per numero 34 (trentaquattro) articoli, al presente si
allega, sotto la lettera C).

Articolo 7.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Articolo 8.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri,
tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei
Soci, di cui tre su designazione della "REGIONE DEL VENETO" e
due su designazione dalla "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO" in
breve "UNIONCAMERE DEL VENETO".

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica
3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In sede di costituzione l'amministrazione viene affidata
ad un Consiglio di Amministrazione, a comporre il quale
vengono nominati, per i primi tre anni, i signori:

- MASELLO Giovanni Franco, nato a Malo (Vicenza) il 23 agosto
1955 (ventitrè agosto millenovecentocinquantacinque), e
domiciliato a San Vito di Leguzzano (Vicenza), Via Monte
Cengio, n.4, cittadino italiano;
n.MSL GNN 55M23 E864G di codice fiscale;

Presidente;

- MERENDA Enrico, nato a Malcesine (Verona) il 23 gennaio
1947 (ventitrè gennaio millenovecentoquarantasette), e

domiciliato a Malcesine, Via Sottodossi, n.35, cittadino
italiano;

n.MRN NRC 47A23 E848U di codice fiscale;

Consigliere;

- GALLANA Roberta, nata ad Este (Padova) il 13 novembre 1963
(tredici novembre millenovecentosessantatrè), e domiciliata
ad Este, Via Augustea, n.3, cittadina italiana;
n.GLL RRT 63S53 D442H di codice fiscale;

Consigliere;

- DOGLIONI Paolo, nato a Belluno il 7 giugno 1949 (sette
giugno millenovecentoquarantanove), e domiciliato a Belluno,
Via Mezzaterra, n.74, cittadino italiano;
n.DGL PLA 49H07 A757X di codice fiscale;

Consigliere;

- TOGNANA Nicola, nato a Treviso il 23 aprile 1952 (ventitrè
aprile millenovecentocinquantadue), e domiciliato a Treviso,
Via Avogari, n.3, cittadino italiano;
n.TGN NCL 52D23 L407H di codice fiscale;

Consigliere.

Articolo 9.

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal
Collegio Sindacale i cui componenti, dichiarano i comparenti,
essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili
presso il Ministero della Giustizia.

A comporre il Collegio per i primi tre esercizi sono chiamati

i signori:

- FALDE dott.Nicola, nato a Verona il 29 maggio 1966 (ventinove maggio millenovecentosessantasei), e domiciliato a Monteviale (Vicenza), Via Fraina, n.4/c, cittadino italiano; n.FLD NCL 66E29 L781T di codice fiscale;

Presidente,

- GHINATO dott.Enrico, nato a Verona il 3 aprile 1961 (tre aprile millenovecentosessantuno), e domiciliato a Verona, Via Valpolicella, n.20/a, cittadino italiano; n.GHN NRC 61D03 L781B di codice fiscale;

Sindaco Effettivo;

- CADEL dott.Fabio, nato a Venezia il 25 giugno 1959 (venticinque giugno millenovecentocinquantanove), e domiciliato a Venezia/ Mestre, Via Antonio Olivi, n.37, cittadino italiano; n.CDL FBA 59H25 L736N di codice fiscale;

Sindaco Effettivo;

- DALLA GASPERINA dott.Alfio, nato a Pedavena (Belluno) il 13 aprile 1953 (tredici aprile millenovecentocinquantatrè), e domiciliato a Cesiomaggiore (Belluno), Via Pradon, n.12, cittadino italiano; n.DLL LFA 53D13 G404X di codice fiscale;

Sindaco Supplente;

- SICHIROLLO dott.Alberto, nato a Rovigo il 30 dicembre 1957 (trenta dicembre millenovecentocinquantasette), e domiciliato

a Rovigo, Viale Porta Adige, n.39, cittadino italiano;

n.SCH LRT 57T30 H620C di codice fiscale;

Sindaco Supplente.

Articolo 10.

Ai soli fini dell'art.111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: VENEZIA/ Marghera, Via delle Industrie, n.19/D.

Articolo 11.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa viene delegato a ritirare, a suo tempo, la somma versata a titolo di deposito del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale; con esonero della "UniCredit S.p.A.", filiale di Venezia Mercerie dell'Orologio, e dei suoi funzionari, da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 12.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto, che si indicano approssimativamente in Euro 5.000,00 (Euro cinquemila), sono a carico della società.

Essi comparenti espressamente dispensano me notaio dal dare a loro lettura degli allegati A) e B).

E richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, ed ho dello stesso e dell'allegato C) data lettura ai comparenti. Questi, da me interpellati, ne hanno riconosciuto il contenuto pienamente conforme alla loro volontà; e, in segno di approvazione, lo sottoscrivono, insieme con me notaio, qui

in calce e a margine del primo, terzo e quarto foglio, nonchè
sugli allegati B) e C), essendo le ore 16.35 (ore sedici e
minuti trentacinque).

Questo atto, scritto per intero da persona di mia fiducia,
per mia cura, con caratteri battuti ai sensi delle vigenti
disposizioni per la scritturazione meccanica degli atti
pubblici, consta di quattro fogli, di cui occupa dodici
intere facciate e righe nove della tredicesima.

f.to: Marino Finozzi

f.to: Giuseppe Fedalto

f.to: Paolo Broli notaio (L.S.)

Registrato a Conegliano l'11 agosto 2011, al n.4099, Serie
1T. Riscossi Euro 324,00 (Euro trecentoventiquattro/00), di
cui Euro 156,00 per bollo. _____

ALLEGATO A) al N.13.249 REP./ N.4.244 RACC.

Numero 13.240 di Repertorio.

PROCURA SPECIALE.

Repubblica Italiana.

L'anno duemilaundici, il giorno primo del mese di agosto.

Il 1° agosto 2011.

In Conegliano, nei locali della "Bottega del Vino", presso
l'Istituto "G.B.Cerletti" sito al civico n.20 di Via XXVIII
Aprile.

Avanti a me dott.Paolo Broli, notaio alla residenza di
Conegliano, ed iscritto presso il Collegio Notarile del
Distretto di Treviso,

è presente il signor:

- ZAIA dott.Luca, nato a Conegliano il 27 marzo 1968
(ventisette marzo millenovecentosessantotto), e domiciliato
per la carica presso la sede dell'Ente di cui in appresso,
cittadino italiano;

nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale della:

"REGIONE DEL VENETO",

con sede in VENEZIA, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901;

Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia ed avente
n.80007580279 di codice fiscale;

munito dei poteri di cui alla delibera della Giunta Regionale
del Veneto n.3514 di data 30 dicembre 2010.

Detto costituito, della cui identità personale io notaio sono

certo, nomina e costituisce in procuratore speciale il signor:

- FINOZZI Marino, nato a Thiene (Venezia) il 28 ottobre 1961 (ventotto ottobre millenovecentosessantuno), e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui sopra, cittadino italiano;

affinchè,

nella sua qualità di Assessore al Turismo e al Commercio Estero, in esecuzione della citata delibera di Giunta n.3514 del 30 dicembre 2010, in nome, per conto e nell'interesse della "REGIONE DEL VENETO",

intervenga

alla stipulazione dell'atto a mezzo del quale verrà costituita fra la "REGIONE DEL VENETO" e l'"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO" in breve "UNIONCAMERE DEL VENETO", con sede in VENEZIA/ Marghera, una società consortile per azioni, che avrà: denominazione "Veneto Promozione - Società Consortile per Azioni" in breve "Veneto Promozione - Scpa"; sede in Comune di VENEZIA; durata sino al 31 dicembre 2050; capitale sociale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila) sottoscritto dai fondatori in parti eguali fra loro; Statuto conforme al testo approvato con la menzionata deliberazione di Giunta n.3514 del 30 dicembre 2010.

Il nominato procuratore è quindi autorizzato: a sottoscrivere l'atto costitutivo ed il relativo Statuto; ad effettuare

versamenti; a procedere alla indicazione dei soggetti designati a comporre gli organi di amministrazione e di controllo; a dichiarare, ai soli fini dell'art.111-ter disp. att. c.c., l'indirizzo ove è posta la sede della società; a delegare per il ritiro del capitale versato presso l'Istituto di Credito designato; a fare quanto necessario ed opportuno per il buon fine del presente mandato gratuito.

Con promessa, sin d'ora, di rato e valido, sotto gli obblighi di legge.

E richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, ed ho dello stesso data lettura al comparente; questo, da me interpellato, ne ha riconosciuto il contenuto pienamente conforme alla sua volontà; e, in segno di approvazione, lo sottoscrive insieme con me notaio.

Questo atto, scritto per intero da persona di mia fiducia, per mia cura, con caratteri battuti ai sensi delle vigenti disposizioni per la scritturazione meccanica degli atti pubblici, consta di un foglio, di cui occupa due intere facciate e righe diciotto della terza.

f.to: Luca Zaia

f.to: Paolo Broli notaio (L.S.)

RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

Società costituenda	VENETO PROMOZIONE - VIA DELLE INDUSTRIE 19/D - VENEZIA MARGHERA (denominazione o ragione sociale e sede legale)
Forma costitutiva	<u>SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</u> (soc. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)
Oggetto sociale	SVILUPPO OGNI ATTIVITA' ED INIZIATIVA A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO
Capitale Sociale:	euro 500.000,00
Importo da versare	euro 125.000,00
Da parte del Signor:	<u>PANCERA VITTORIO NATO A VALDAGNO (TV) IL 10/7/1953</u> <u>RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA TERRAGLIO 24</u>

(cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)

AI SENSI DELL'ART.:

□ 2342 c.c. (Spa)

□ 2454 c.c. (S.a.p.a.)

□ 2464 c.c. (Srl)

PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

[illegible]**TOTALE versato euro**

125.000,00



Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

Art.1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa, muniti dei necessari poteri, o persone dagli stessi delegate, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art.2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca i seguenti documenti: i) certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a dieci giorni lavorativi - attestante che la società è stata iscritta nel registro delle imprese e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti: da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se a firma congiunta o disgiunta, ii) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.

Art.3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere restituite ai soci sottoscrittori congiuntamente e/o al soggetto dagli stessi delegato, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art.4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, di rinuncia definitiva alla costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data successiva di almeno 90 giorni rispetto alla stipulazione stessa - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire. In entrambi i casi deve essere presentata l'originale della ricevuta di versamento.

Art.5 La restituzione delle somme, ai sensi degli articoli precedenti, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) mediante accreditamento su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" intestato alla società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.

Art.6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

VENEZIA, li 26/07/2011

Firma di colui che effettua il versamento

Massimo Sobon

DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E
MATRICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO
LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI

VE 26/07/2011

MASSIMO SOBON

UniCredit S.p.A.

VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO
Mercerie dell'Orologio, 191
30124 Venezia (VE)

Massimo Sobon 068660

DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE CHE HA
ESEGUITO L'OPERAZIONE

VE 26/07/2011

UniCredit S.p.A.

VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO
Mercerie dell'Orologio, 191
30124 Venezia (VE)

H

Bongiorno
Episio Fedele

Massimo Sobon

VENETO PROMOZIONE
Società Consortile per Azioni

S T A T U T O

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1
Denominazione

1. E' costituita una Società consortile per azioni denominata **“Veneto Promozione – Società Consortile per Azioni”** o anche, più brevemente **“Veneto Promozione – Scpa”**.

Articolo 2
Sede

1. La Società consortile ha sede legale nel Comune di Venezia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze anche altrove tanto in Italia quanto all'estero in ragione delle necessità operative derivanti dall'evolversi dell'attività svolta per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 3
Durata

1. La durata della Società consortile è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipato scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

NATURA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

Natura

1. La Società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile e non ha scopo di lucro. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e, se prodotti, dovranno essere reinvestiti.

Articolo 5

Oggetto sociale

1. La Società ha lo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volte al sostegno del Sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla Legge Regionale Veneto 24 dicembre 2004 n° 33. La Società pone in essere tutte quelle attività ed iniziative ritenute utili al conseguimento di tale scopo, svolgendo esclusivamente funzioni di servizio alla Regione Veneto ed al Sistema camerale veneto nonché agli eventuali ulteriori soci interessati all'internazionalizzazione del modello veneto, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea, finalizzate a:

a) promuovere il "Sistema Veneto" in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, programmando e curando l'organizzazione di iniziative specifiche con particolare rilievo ed impatto per lo sviluppo globale dei comparti dell'economia veneta, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, nonché il coordinamento delle iniziative promosse dai soggetti del sistema economico stesso;

b) promuovere l'organizzazione e il miglioramento dei servizi e delle iniziative per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie, razionalità ed economie di scala o di rete;

c) diffondere l'informazione con particolare riferimento a quella inerente le decisioni e i provvedimenti di politica commerciale, produttiva, finanziaria adottate dalle amministrazioni degli organismi italiani, comunitari, internazionali ed esteri;

d) promuovere l'attivazione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di dati notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed appalti internazionali, fiere e mostre, facilitando il contatto fra le imprese venete e le imprese estere;

e) diffondere la cultura economica per permettere, soprattutto alle PMI, di operare e consolidare la propria presenza e competitività sui mercati internazionali; in tale contesto curare i rapporti di natura economica sia con le comunità di immigrati nel Veneto, sia con le comunità venete all'estero;

f) concorrere alla realizzazione di iniziative di formazione manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione su tutte le tematiche pertinenti alla competitività internazionale dell'impresa, così come quelle di formazione del personale degli enti soci;

g) promuovere i servizi specialistici ed innovativi in materia di contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, marketing internazionale, trasporti e dogane, fisco assicurazioni e finanziamenti, vertenze commerciali e internazionali, qualità, tecnologia, investimenti esteri in Italia ed italiani all'estero;

h) collaborare con gli uffici dell'Unione Europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri per partecipare all'elaborazione ed attuazione delle iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione dell'impresa;

i) promuovere la partecipazione degli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche ed iniziative analoghe all'estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria e istituzionale;

j) promuovere la costituzione di organismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti internazionali;

k) promuovere a livello istituzionale lo sviluppo di rapporti economici con organismi esteri;

l) realizzare attività di supporto al Consiglio e alla Giunta Regionale, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio e alle singole Camere nello sviluppo di relazioni con istituzioni e organismi internazionali operanti in campo economico e dei collegamenti coi Ministeri competenti, con le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le rappresentanze estere in Italia, le Camere di Commercio italiane all'estero e le Camere di Commercio estere in Italia, l'ICE e l'ENIT;

m) realizzare il monitoraggio delle attività connesse ai processi di internazionalizzazione anche attraverso la creazione di appositi/o osservatori/o.

2. La Società, nel rispetto del sopra espresso vincolo di esclusività, può compiere ogni altra attività collegata od analoga a quelle in precedenza indicate, necessarie e opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 6 **Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 500.000 (cinquecentomila) diviso in 2.000 (duemila) azioni del valore nominale di Euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna. Il trasferimento delle azioni può avvenire solo tra i soci consorziati o aspiranti soci, dopo la delibera di ammissione da parte dell'Assemblea, secondo i criteri previsti all'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 7 **Azioni**

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative. Ai sensi dell'art. 5 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 a fronte delle azioni emesse non sono distribuiti titoli rappresentativi delle stesse. La qualità di azionista consorziato è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 8

Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni nominative, od al portatore, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO IV

I SOCI – REQUISITI - DIRITTI – DOVERI

Articolo 9

Requisiti dei soci - modificazioni della compagine sociale

1. Oltre alla Regione del Veneto e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto possono far parte della Società consortile altri soggetti, in linea con l'ordinamento nazionale ed europeo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto.

Articolo 10

Ammissione dei Soci

1. L'ammissione di nuovi soci può avvenire per sottoscrizione di nuove azioni o per acquisto di azioni già emesse.

2. Per l'ammissione alla società, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione, gli aspiranti soci devono inoltrare la domanda alla società; spetta all'Assemblea ordinaria coi quorum dell'assemblea straordinaria la relativa deliberazione di ammissione.

3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

4. I soci che entrano a far parte della società sono tenuti all'adempimento di

tutte le obbligazioni previste anche con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

5. Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante l'acquisto di azioni già emesse, dovranno essere osservate le procedure di cui ai successivi articoli 13 e 14.

6. Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dal libro soci; in mancanza si fa riferimento alla sede legale. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 11

Doveri dei consorziati

1. I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Articolo 12

Diritti dei consorziati

1. I soci esprimono in Assemblea, nella persona di chi li rappresenta legalmente, tanti voti quante sono le azioni possedute.

2. I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle azioni possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi o esclusioni dei soci consorziati ovvero per vendite parziali delle carature azionarie di soci, con le modalità di cui ai successivi artt. 13-14.

Articolo 13

Prelazione nel trasferimento di azioni

1. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento di capitale, dovrà previamente con lettera raccomandata R.R. offrirle in vendita agli altri soci titolari di azioni specificando il nome del terzo e dei

terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R. indirizzata all'offerente, all'organo amministrativo e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquisire tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

3. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni o dei diritti di opzione, questo sarà stabilito con equo apprezzamento, e sulla base dei criteri estimativi normalmente usati, dall'organo Arbitrale di cui al successivo art. 34, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di Arbitratore, il quale dovrà esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla sua effettiva costituzione.

4. Gli oneri derivanti dall'intervento del Collegio Arbitrale sono a carico del cedente le azioni offerte qualora il valore determinato dal Collegio Arbitrale diverga da quello richiesto dal cedente per oltre il 15%; diversamente gli oneri sono a carico del richiedente la rideterminazione arbitrale di valore.

5. Qualora i soci che ne hanno diritto non esercitino il diritto di prelazione, il socio è libero di offrire le azioni o i diritti di opzione a terzi nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.

Articolo 14

Gradimento

1. Le Azioni non possono essere trasferite, permutate, sottoposte a usufrutto o a qualsiasi vincolo senza il previo gradimento dell'Assemblea.

2. Il gradimento preventivo dell'Assemblea è necessario anche nella ipotesi di vendita del diritto di opzione in caso di aumento di capitale.

3. Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente causa dal socio, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, non sia in grado di condividere gli scopi dell'oggetto sociale ovvero non possenga i requisiti idonei al perseguimento dell'oggetto sociale.

4. L'organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per la deliberazione in ordine al gradimento entro 120 giorni dal ricevimento della raccomandata R.R., di cui all'art. 13 – 2° comma, ovvero dalla specifica richiesta che dovrà essergli indirizzata dal venditore prima della cessione di cui all'ultimo comma dell'art. 13.

5. La trascrizione dell'avvenuta cessione delle azioni nel libro dei soci è subordinata alla contestuale sottoscrizione degli impegni indicati al precedente art. 10, quarto comma.

Articolo 15

Recesso ed esclusione del socio

1. La qualità di socio consorziato si perde per recesso o per esclusione:

*a) **recesso del socio:** oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale al Consiglio di Amministrazione il quale, entro il mese successivo al ricevimento della raccomandata, provvederà a convocare l'Assemblea per i provvedimenti di cui sopra. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti. La liquidazione delle azioni per le quali il socio ha validamente esercitato il recesso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto del recesso medesimo.*

*b) **esclusione del socio:** l'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:*

- 1) si sia reso insolvente;*
- 2) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente*

Statuto ed alle deliberazioni della società;
3) abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

2. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della società consortile.

3. La deliberazione può essere impugnata ai sensi di legge. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

4. La liquidazione delle azioni del socio escluso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto dell'esclusione medesima, al netto delle eventuali insolvenze od effetti economici causati dalle inadempienze del socio escluso.

Articolo 16

Liquidazione della quota al socio uscente

1. La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, ovvero deliberata l'esclusione, comporta la preventiva offerta in opzione delle azioni stesse agli altri soci, in proporzione alle carature da essi possedute. Nel caso in cui le azioni offerte rimangano inoptate, le stesse potranno essere offerte ai terzi. Nell'ipotesi in cui anche il tentativo di collocazione presso i terzi dovesse risultare infruttuoso, le azioni saranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve di legge od in mancanza mediante altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO V

BILANCI – CONTRIBUTI

Articolo 17

Bilanci

1. I bilanci annui consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione-

ne, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione illustrante attività e problemi gestionali dell'esercizio.

2. In caso di comprovate necessità e nel rispetto dell'articolo 2364 del C.C. l'approvazione dei bilanci consuntivi potrà essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

4. E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Articolo 18

Contributi dei Consorziati

1. I Soci sono tenuti a versare contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività, in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati dai soci tempestivamente ed in modo da assicurare comunque il costante equilibrio finanziario della gestione.

2. Il mancato versamento dei contributi comporta l'esclusione, con le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto.

Articolo 19

Contribuzioni

1. Alla Società Consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organismi economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividano gli scopi sociali della società.

2. Nell'eventualità che i contributi dovessero essere deliberati a favore della Società Consortile da soggetti non Soci, conferiti tramite soggetti Soci, tali contributi non saranno rapportati alla partecipazione dell'intermediario.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 20 Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci consorziati;*
- b) il Consiglio di Amministrazione;*
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- d) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- e) il Comitato Consultivo;*
- f) il Collegio Sindacale ed eventualmente il Revisore.*

Articolo 21 Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci prima dell'inizio dell'Assemblea.

2. Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere più anziano.

4. L'Assemblea nomina il segretario e, se del caso, due scrutatori.

5. Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un notaio.

Articolo 22

Convocazione delle Assemblies

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche su domanda dei soci consorziati a norma dell'art. 2367 C.C. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci consorziati, amministratori e sindaci, mediante lettera raccomandata R.R. o a mano con firma per ricevuta, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La posta elettronica o il telefax possono sostituire la raccomandata R.R. o a mano purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tal caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci, amministratori e sindaci alla società e che risultino dai libri sociali.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblies in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle

deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata R.R., o fax o e-mail.

Articolo 23

Votazioni

1. Ciascun socio consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di azioni possedute.

2. Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed e' sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

4. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva

esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

8. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 24

Assemblea Ordinaria

1. Oltre ai casi previsti dal presente Statuto, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno.

2. L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini del controllo sulla Società consortile analogo a quello esercitato dagli Enti soci sui propri servizi. In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

a) approvare i bilanci consuntivi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;

b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nominare i componenti del Collegio Sindacale, nonché il suo Presidente ed eventualmente il Revisore;

e) deliberare i compensi da corrispondere agli amministratori e ai componenti degli organi;

f) effettuare incontri periodici col Consiglio di Amministrazione per essere aggiornata sull'andamento delle attività e sulle modalità di gestione dei servizi e sulle attività affidate alla Società dagli Enti soci per il perseguimento dell'oggetto sociale;

g) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni simili, di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società derivante dall'ultimo bilancio approvato;

h) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento interno e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

3. Nel caso in cui l'Assemblea, nell'approvare e/o autorizzare il compimento degli atti o delle attività sopra evidenziate, ponga specifiche prescrizioni a carico degli amministratori, ciascun Socio, nel caso in cui ritenga che la Società consortile non si sia conformata alle prescrizioni indicate, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la convocazione immediata dell'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca degli amministratori.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni sono approvate con tanti voti favorevoli rappresentanti la metà più uno del capitale sociale presente e rappresentato.

5. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Articolo 25

Assemblea Straordinaria

1. Si considera straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui

poteri dei liquidatori e sugli argomenti rimessi alla competenza della medesima dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

3. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si costituisce con la presenza di soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che pure rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, di cui tre su designazione della Regione Veneto e due su designazione dell'Unione Regionale delle CCIAA del Veneto.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente, anche a seguito di richiesta da parte di uno dei suoi membri o di un sindaco.

5. La convocazione, contenente gli argomenti da trattare, sarà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica inviati almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco. Il telefax andrà inviato al numero comunicato dagli amministratori e sindaci alla società

o, se la convocazione avviene a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio deve intendersi regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

7. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti, mentre per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la decisione del Presidente.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria amministrazione e sarà sottoposto al controllo dei Soci nei modi previsti dallo Statuto. L'Assemblea potrà delegare il Consiglio di Amministrazione al compimento di specifici atti, stabilendo in tal caso le specifiche modalità per essere conseguentemente informata.

9. Il Consiglio di Amministrazione predispone i programmi annuali di attività ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

10. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in audiovideoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;*
- b) che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;*

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Consiglio totalitario, i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e ha la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

Articolo 28

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Vice Presidente.

Articolo 29

Comitato Consultivo

1. Il Comitato Consultivo, composto di 10 membri nominati dall'Assemblea, esercita funzioni di supporto della programmazione tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio del Veneto.

Articolo 30

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea:

a) il Presidente del Collegio e un membro supplente sono designati dalla Regione Veneto;

b) due componenti effettivi ed uno supplente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

2. E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo contabile, qualora non si provveda alla nomina del Revisore di cui al successivo art. 30 dello Statuto.

3. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Essi resteranno in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il Presidente e' nominato dall'Assemblea dei soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

4. Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403 bis del Codice Civile.

5. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

6. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente articolo 26. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i

sindaci effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;*
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.*

8. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

10. I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

11. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio, se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

12. In quanto investito del controllo contabile il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2409/bis ultimo comma C.C., dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 31

Revisore

1. Il Revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizi e sul bilancio consolidato ove redatto.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro tenuto presso la sede sociale.

3. L'Assemblea nel nominare il Revisore deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il Revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies C.C.; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo revisore.

5. I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

6. Qualora i soci deliberino in tal senso, l'Assemblea conferisce l'incarico di certificazione del bilancio al revisore contabile o alla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, determinandone altresì il relativo ulteriore corrispettivo. L'incarico di certificazione, qualora conferito, termina alla scadenza dell'incarico di revisione.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO – RINVIO – CONTROVERSIE

Articolo 32

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà restituito ai Soci consorziati in rapporto alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 33

Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Società Consortile sotto forma di Società per Azioni.

Articolo 34

Controversie

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla

costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

3. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

4. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

5. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

VENETO PROMOZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

PATTI PARASOCIALI

Premessa

Con Legge Regionale del Veneto del 24 dicembre 2004, n. 33, art. 5, è stata prevista la costituzione di una società consortile per azioni (in seguito “La Società”) senza fini di lucro a esclusiva partecipazione pubblica per la promozione, la visibilità e la diffusione delle attività economiche regionali. La Società svolgerà quindi servizi di interesse generale.

La Società, non ancora costituita, avrà come soci fondatori la Regione del Veneto e l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (d’ora innanzi Unioncamere del Veneto).

I Soci hanno deciso di stipulare dei patti parasociali, che saranno validi ed efficaci a partire dalla costituzione della Società, che risulta quindi condizione sospensiva per l’efficacia degli stessi.

Tanto premesso

La Regione del Veneto, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Dr. Luca Zaia e Unioncamere del Veneto, nella persona del Presidente, Giuseppe Fedalto, legali rappresentanti dotati dei poteri necessari alla firma dei presenti patti parasociali, hanno concordato quanto segue.

1. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, pari a € 500.000, verrà sottoscritto in quote paritarie, nella misura del 50% ciascuna dalla Regione del Veneto e da Unioncamere del Veneto.

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, di cui due sono designati dalla Regione del Veneto e due sono designati da Unioncamere del Veneto. Il quinto membro viene designato d'intesa tra i due Soci fondatori.

I Soci convengono che il Presidente del Consiglio di amministrazione è designato dalla Regione del Veneto d'intesa con Unioncamere del Veneto, mentre il Direttore generale è designato da Unioncamere del Veneto d'intesa con la Regione del Veneto.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I poteri del Direttore generale saranno stabiliti dall'Assemblea entro tre mesi dalla Costituzione della Società.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, per qualsivoglia ragione, i sostituti saranno nominati su designazione del Socio che aveva designato il consigliere o i consiglieri cessato/i.

I Soci si impegnano a tenere in Assemblea un comportamento che garantisca il rispetto dei criteri di rappresentatività espressi nello Statuto e nel presente patto.

In ogni caso i Soci si impegnano a consultarsi prima di adottare decisioni di particolare rilievo relativamente alla gestione della Società. A tal fine i Soci potranno chiedere che sia tenuta una riunione prima di ogni Assemblea o di ogni Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto decisioni di natura strategica o straordinaria, e comunque ogniqualvolta ciò appaia ragionevole.

3. COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato Consultivo nominato dall'Assemblea dei Soci è composto da 10 membri, di cui 5 designati dalla Regione del Veneto e 5 designati da Unioncamere del Veneto.

Esso esprime parere obbligatorio non vincolante sul programma annuale d'at-

tività e sul bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. COLLEGIO SINDACALE

In conformità con l'articolo 30 dello Statuto, il Collegio Sindacale sarà composto come segue:

Il Presidente e 1 membro supplente saranno designati dalla Regione del Veneto, mentre 2 componenti effettivi e un supplente saranno designati da Unioncamere del Veneto.

5. CONTRIBUTI

I contributi dei Soci alla Società, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si dividono in 4 categorie:

- a)** i contributi a copertura dei servizi generali, che saranno obbligatori per tutti i Soci;*
- b)** i contributi connessi al programma annuale di attività, che saranno obbligatori per Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto;*
- c)** i contributi relativi a servizi a domanda specifica, che saranno facoltativi per tutti i Soci;*
- d)** contributi specifici finalizzati da parte di non Soci (art. 19 dello Statuto).*

La misura dei contributi di cui al punto a) verrà determinata annualmente sulla base delle seguenti tipologie di costi:

- canoni di locazione e spese connesse*
- spese di funzionamento e oneri di gestione*
- spese organi*
- ammortamenti*
- imposte e tasse*

gli oneri del personale relativi alla copertura dei servizi generali di base erogati indistintamente a favore di tutti i consorziati.

Ciascun socio provvederà al versamento dei contributi, così calcolati, in proporzione alle azioni possedute.

Per i contributi di cui al punto **b)** Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto indicheranno nei rispettivi programmi di promozione per i singoli settori i progetti, ed i relativi finanziamenti, che faranno parte del programma della società, rispettando, nei limiti del possibile, la parità delle quote di intervento.

In prima istanza viene stabilito che, per il primo anno, le parti Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto finanzieranno la Società in parti uguali, per l'importo di Euro 120.000,00 ciascuno, importo che dovrà essere reiterato nei due anni successivi, in modo da consentire una programmazione triennale.

6. DURATA

Ai sensi dell'art. 2341 del codice civile, i presenti patti parasociali hanno durata di 5 anni. Tali patti potranno essere automaticamente rinnovati alla scadenza.

7. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse nascere tra i soci sull'interpretazione o l'applicazione dei presenti patti parasociali sarà decisa da un collegio arbitrale, secondo una procedura conforme esattamente a quanto previsto dallo Statuto della Società in tema di risoluzione delle controversie (art. 34).

Venezia, 30 giugno 2011

Regione del Veneto

Il Presidente
- Dr. Luca Zaia -

Unione delle Camere
di Commercio del Veneto

Il Presidente
- Giuseppe Fedalto -



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
9^a legislatura

*Struttura amministrativa competente:
Direzione Attività Ispettiva e
Partecipazioni Societarie*

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2951 del 14/12/2010

OGGETTO: Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché l'adeguamento degli assetti societari. [Enti regionali o a partecipazione regionale]

NOTE PER LA TRASPARENZA: Vengono assunte delle direttive inerenti l'applicazione di norme di legge che le partecipate sono tenute ad applicare nonché delle direttive, che traggono spunto da norme non direttamente applicabili alle regioni e/o alle partecipate regionali, indirizzate alle società a partecipazione regionale maggioritaria, che risultano utili per una politica di contenimento e controllo dei costi.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue,

Nel corso degli ultimi anni la Giunta regionale è a più riprese intervenuta presso le proprie società partecipate fornendo direttive ai fini di una maggiore efficienza degli apparati amministrativi delle stesse e per un contenimento della spesa. Mentre in alcuni casi tali direttive si inserivano in un percorso volto a dar attuazione a norme di legge, in altri casi esse costituivano manifestazioni della volontà della Regione del Veneto indirizzate agli organi societari ed espresse in qualità di socio.

Con DGR 2495 del 7/8/2007 la Giunta regionale ha stabilito i seguenti criteri guida per la determinazione del numero di consiglieri di amministrazione nelle società a partecipazione regionale:

- per le società totalmente partecipate, anche in via indiretta, dall'Amministrazione regionale o dalla medesima e da altri enti locali, un numero di componenti variabile da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque;

- per le altre società, ivi comprese quelle che vedono la partecipazione di soggetti privati, il numero complessivo dei componenti di nomina o designazione della Regione Veneto e degli eventuali altri soci enti locali, non potrà essere superiore a cinque, con conseguente rideterminazione del numero complessivo dei consiglieri, in ragione della ripartizione delle quote di capitale sociale.

Con DGR 2496 del 7/8/2007 si è istituita una forma costante e periodicamente aggiornata di pubblicità nel Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito Internet della Giunta regionale delle informazioni relative agli incarichi di amministratore di società a partecipazione regionale e relativi compensi.

Con DGR 3966 del 11/12/2007 la Giunta regionale ha invitato le società regionali che non avevano ancora provveduto ad adottare modelli di organizzazione ex art. 6 del D.Lgs. 231/01, al fine di tutelare il proprio investimento in relazione al danno economico e all'immagine che deriverebbe da una sentenza di condanna.

Ciò premesso in merito ad iniziative già intraprese dalla Giunta regionale presso le proprie società partecipate, deve essere rilevato come il tema delle società partecipate, non solo dalla Regione, sia oggi giorno all'attenzione degli enti territoriali per almeno due principali aspetti:

- 1° la verifica del processo di adeguamento "formale" di esse alle normative statali, molte delle quali recenti e di non facile interpretazione/applicazione;

- 2° la promozione di ogni possibile azione ai fini dell'adeguamento "sostanziale" del *modus operandi* di esse alla particolare congiuntura economica internazionale e in particolar modo alla situazione italiana che richiede una riduzione

ne della spesa pubblica di tutti gli apparati pubblici regionali e locali.

Per quanto riguarda il primo aspetto va detto come la complessità delle normative statali di settore - molte delle quali, come detto, di recente emanazione e di non facile interpretazione/applicazione - e la diversità delle tipologie delle proprie società partecipate consigli l'approntamento di un'analisi molto approfondita e ponderata, anche in termini di impatto sulle singole società, con quel che ne consegue però in ordine ai tempi non brevi necessari per tale approfondimento. Il secondo aspetto, col quale si è posta in evidenza l'attuale congiuntura economica, impone, peraltro, alla Giunta regionale di lanciare da subito, in vista dell'esercizio 2011, un chiaro messaggio affinché anche le società regionali siano chiamate, per così dire, "a fare la propria parte" per far fronte alla crisi.

Vengono pertanto assunte, col presente atto, non solo delle direttive inerenti l'applicazione di norme di legge che le partecipate sono tenute, ove rientranti nelle fattispecie della norma, ad applicare, ma anche delle direttive, che traggono spunto da norme non direttamente applicabili alle regioni e/o alle partecipate regionali, indirizzate alle società a partecipazione regionale maggioritaria, che risultano utili per una politica di contenimento e controllo dei costi. Per le società in cui la Regione del Veneto detiene comunque una quota di capitale considerevole, o finanziate in maniera rilevante, tali previsioni sono da considerare quali linee di indirizzo. Per le altre società partecipate dalla Regione del Veneto rappresentano degli utili suggerimenti per attuare una politica di risparmio e contenimento dei costi aziendali.

Quanto sopra premesso, il Relatore propone all'approvazione le seguenti direttive.

A) Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi

il riferimento va all'applicazione, obbligatoria ove la società rientri nelle fattispecie indicate dal legislatore, delle norme del Codice degli appalti (DLGS 163/2006, artt. 1, 2, 3, 27 e 125) e sugli acquisti di beni e servizi da parte delle società "in house" e delle società miste (DPR 168/2010, art. 6)

Linee di indirizzo

A-I. Per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, le società, ove non siano

già tenute per la loro natura ad applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si conformano comunque a quanto previsto dall'art. 27 del medesimo decreto.

A-II. Le società devono adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, in applicazione del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare dell'art. 125.

B) Direttive in materia di società strumentali

il riferimento va all'applicazione, ove la società rientri nelle fattispecie indicate dal legislatore, delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e poste a tutela della concorrenza (DL 223/2006 convertito in L 248/2006, art. 13)

Linee di indirizzo

B-I. Le società costituite o partecipate dalla Regione del Veneto per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, nonché, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di propria competenza, possono operare solo nei limiti appresso indicati:

- a) devono operare con gli enti costituenti o partecipanti;
- b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- c) devono avere oggetto sociale esclusivo.

B-II. Le società di cui al punto I, escluse quelle che svolgono attività di intermediazione finanziaria ex DLGS 385/1993, che non hanno portato a compimento nei termini di legge il procedimento di dismissione delle partecipazioni vietate, devono presentare, entro il 31 gennaio 2011, relazione motivata alla Giunta regionale.

C) Direttive in materia di personale dipendente

il riferimento va all'applicazione, obbligatoria ove la società rientri nelle fattispecie indicate dal legislatore, delle norme in materia di limitazioni alle assunzioni (DL 112/2008, art. 18 e art. 66 c. 7; DL 78/2010, art. 9 c. 5 e 29, art. 14 c. 9), all'utilizzo del lavoro c.d. flessibile (DL 78/2010, art. 9 commi 28 e 29) e al reclutamento del personale e conferimento di incarichi esterni (DL 112/2008, art. 18)

Linee di indirizzo

C-I. Per il triennio 2011-2013 le società con personale superiore alle 20 unità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di quello relativo al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

A partire dal 2011, le società possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% del costo medio sostenuto per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Tali limiti possono essere derogati, previa comunicazione motivata alla Giunta regionale, qualora la mancata assunzione prefiguri un danno alla società o a eventuali suoi creditori.

C-II. Le società adottano, sulla base dello schema allegato (allegato A), un Regolamento per il reclutamento del proprio personale, che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

D) Direttive in materia di comunicazione alla Regione il riferimento va all'applicazione delle norme in materia di comunicazioni della composizione degli organi delle società dirette e indirette e dei relativi compensi (L. 296/2006, art. 1 c. 587), alla normativa regionale in materia di controllo e monitoraggio sulle società regionali (L.R. 5/2001, art. 49, L.R. 39/2001, art. 58; L.R. 22/2007, art. 5)

Linee di indirizzo

D-I. Entro il 31 marzo di ogni anno tutte le società a partecipazione regionale devono comunicare all'amministrazione regionale l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per l'esercizio in corso, a favore di ciascun componente di nomina o designazione regionale dell'organo amministrativo della società.

D-II. Nel caso le società regionali possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare anche la composizione degli organi di tali società in scadenza nell'anno successivo, i relativi compensi, nonché gli eventuali poteri di nomina o designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi.

D-III. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/2001 e art. 58 della L.R. 39/2001, e quelle per cui altra legge regionale lo preveda, trasmettono alla Regione del Veneto una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, l'individuazione degli obiettivi prefissati per l'anno in corso, nonché, di un prospetto sugli obiettivi di medio-lungo termine, a valere su di un periodo di 3-5 anni, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale.

D-IV. Entro la data di cui ai punti precedenti le società a partecipazione regionale con le quali la Regione abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, trasmettono alla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2007, una relazione sulle attività svolte, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale, ai fini del controllo e monitoraggio sulle stesse.

E) Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura il riferimento va all'applicazione delle linee di cui alle norme in materia di riduzione delle spese per studi e incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e spese per sponsorizzazioni (DL 78/2010 art. 6 commi 7, 8, 9, 11 e 20).

Linee di indirizzo

E-I. A decorrere dall'anno 2011 il costo annuo per studi ed incarichi di consulenza sostenuto dalle società non può essere superiore al 50 per cento di quello sostenuto nell'anno 2009.

Le società, inoltre, non possono sostenere costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento del costo sostenuto nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Tali limiti non si applicano alle società per le quali tali operazioni costituiscono l'attività principale.

In ogni caso, a decorrere dall'anno 2011, le società non possono sostenere costi per sponsorizzazioni.

Tali limiti possono essere derogati, previa comunicazione motivata alla Giunta regionale, qualora la mancata realizzazione delle attività legate ai succitati costi prefiguri un danno alla società medesima o a eventuali suoi creditori.

E-II. In fase di rinnovo dei contratti di servizio la Regione del Veneto terrà conto del risparmio di spesa conseguito dall'applicazione delle direttive di cui sopra al fine della riduzione dei relativi corrispettivi.

E-III. In sede di approvazione del bilancio societario dovrà essere distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al risparmio di spesa conseguito attraverso la riduzione delle spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per sponsorizzazioni.

F) Direttive in materia di compensi agli organi societari il riferimento va all'applicazione delle linee di cui alle norme in materia di limitazioni ai compensi dei componenti dei consigli di amministrazione (L 296/2006, art. 1 commi 725 e 728) e di riduzione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo di esse (DL 78/2010, art. 6 c. 6).

Linee di indirizzo

F-I. Nelle società partecipate in via totalitaria dalla Regione del Veneto e in quelle partecipate esclusivamente dalla Regione del Veneto e da altri enti pubblici, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti al Presidente della Regione del Veneto. L'applicazione dei suddetti limiti si applica anche per l'eventuale attribuzione di particolari deleghe (Amministratore delegato), in un contesto di proporzionalità dei compensi.

Nelle società a partecipazione regionale dove sono presenti uno o più soci privati, i compensi di cui sopra possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soci privati, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soci privati nelle società in cui la partecipazione regionale e di altri enti pubblici è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti privati nelle società in cui la partecipazione regionale e di altri enti pubblici è inferiore al 50 per cento del capitale.

Gli statuti societari possono prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

F-II. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2011 e fermo il tetto di cui al punto I, i compensi attribuiti dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2389 c.c. primo comma, sono ridotti del 10 per cento rispetto a quelli corrisposti nell'anno 2009.

Al momento del primo rinnovo dell'organo di controllo delle società, successivo alla data di adozione della presente direttiva, l'assemblea stabilisce un tetto massimo al compenso annuo lordo attribuito all'organo pari al 90 per cento del compenso annuo lordo effettivamente attribuito nell'ultima annualità.

G) Direttive in materia di società indirette

Linee di indirizzo

G-I. Le società partecipate dalla Regione del Veneto forniranno alle proprie società controllate, fatta eccezione per quelle quotate in mercati regolamentati, le medesime direttive a loro trasmesse dalla Giunta Regionale in materia di personale, di compensi agli organi societari, di costi relativi per studi e incarichi di con-

sulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e costi per sponsorizzazioni.

Le eventuali deroghe volte ad evitare un danno per la società o i creditori saranno comunicate all'organo amministrativo della società controllante.

H) Direttive in materia di applicazione delle linee di indirizzo dettate dalla Regione

Linee di indirizzo

H-I. Anche al fine della rideterminazione dei corrispettivi dei contratti di servizio in fase di rinnovo, il Consiglio di Amministrazione o, dove previsto, l'Amministratore Unico delle società, illustra, in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione n. 3966/2007 e di quelle sopra contraddistinte dalla lettera **A)** alla lettera **G)** o delle norme cogenti nelle materie trattate ai sensi della lettera **I)**.

A tal fine la documentazione relativa al bilancio di esercizio dovrà pervenire all'Amministrazione regionale, anche in formato elettronico, con congruo anticipo (almeno 15 giorni lavorativi) rispetto alla data prevista per l'assemblea.

L'organo amministrativo riporterà nel medesimo documento i dati di cui sopra anche in relazione alle proprie società controllate, ove presenti.

H-II. Per quanto riguarda l'esercizio in corso, le società forniranno alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2011 una relazione sullo stato di attuazione/applicazione delle direttive contraddistinte dalla lettera **A)** alla lettera **G)** o delle norme cogenti nelle materie trattate ai sensi della lettera **I)** e sulle attivazioni che si intendono attuare nel 2011.

I) Direttive in materia di adempimento a disposizioni normative cogenti nelle materie trattate

Linee di indirizzo

I-I. Le direttive del presente provvedimento si applicano alle società a partecipazione regionale qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e

cogenti più restrittive nelle materie trattate.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge dall'art. 1 della L. 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge dall'art. 1, c. 1 della L. 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1, c. 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168;

VISTA la L.R. 9 febbraio 2001, n. 5;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 16 agosto 2007, n. 22;

VISTE le DGR n. 2495/2007, 2496/2007, 3966/2007;

DELIBERA

- 1.** di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2.** di approvare le direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto, contraddistinte in premessa dalla lettera **A)** alla lettera **I)**, in uno con lo schema di Regolamento, di cui alla direttiva contraddistinta con la lettera **C**, allegato **A** alla presente;
- 3.** di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente provvedimento, anche per quanto attiene la comunicazione di esso alle società partecipate ed alla verifica del riscontro di cui alla direttiva contraddistinta con la lettera **H**;
- 4.** di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di accompagnare le proposte di deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione alla partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio d'esercizio delle società partecipate dalla Regione Veneto con una relazione sullo stato di applicazione delle direttive approvate col presente atto;
- 5.** di dare atto che il presente atto non comporta spese per l'Amministrazione regionale;
- 6.** di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Avv. Mario Caramel

Il Presidente
Dott. Luca Zaia



Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Attività Ispettiva e Partecipazione Societarie

OGGETTO: Trasmissione DGR n. 180 del 3 febbraio 2010. "Controllo sulle società a partecipazione regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 16 agosto 2007".

*Al Segretario Regionale
Affari Generali*

*Al Segretario Regionale
Attività Produttive, Istruzione e Formazione*

*Al Segretario Regionale
Bilancio e Finanza*

*Al Segretario Regionale
Cultura*

*Al Segretario Regionale
Infrastrutture e Mobilità*

Al Segretario Regionale Settore Primario

*Al Segretario Regionale
Lavori Pubblici*

*Al Segretario Regionale
Ambiente e Territorio*

*Al Segretario Regionale
Sanità e Sociale*

*Al Segretario
della Giunta Regionale*

*Al Capo di Gabinetto
del Presidente della Regione*

LORO SEDI

Con la presente si trasmette la DGR n. 180 del febbraio 2010, con la quale è stato introdotto il sistema di monitoraggio previsto dall'art. 5 della Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 22, attribuisce alle strutture regionali competenti la funzione di vigilanza *"sull'attività delle società a partecipazione regionale, con le quali la Regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, mediante idonee attività di controllo e monitoraggio"*.

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che la Giunta Regionale proceda ad individuare le strutture regionali competenti ed a determinare criteri e modalità di esercizio delle attività di vigilanza e di controllo.

In particolare, possono essere rinvenuti i seguenti ambiti di responsabilità gestionale ripartita e/o solidale, degli enti societari e/o dei propri organi e dell'amministrazione socia-proprietaria, che inducono a prevedere sistemi di controllo e/o appropriate modalità di "governance":

- il raggiungimento delle finalità pubbliche per il cui perseguimento sono state costituite le società (efficacia);
- il corretto, economico ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate sotto forma di capitale di rischio apportato e/o fondi dati in dotazione e/o in gestione (efficienza);
- l'adeguatezza degli standard prestazionali richiesti nell'esecuzione del servizio o dell'attività (qualità).

A tal fine la suddetta D.G.R. prevede:

1. di dare avvio all'attività di controllo e monitoraggio in capo alle strutture regionali competenti ai sensi dell'art 5 L.R. 22/2007;

2. di individuare le Strutture regionali competenti all'effettuazione dell'attività di controllo e monitoraggio, di cui all'art. 5 comma 1 della L.R. 22/2007, in quelle che hanno in essere rapporti relativi ad attività svolte dalle società partecipate su incarico regionale;

3. di incaricare le Segreterie Regionali competenti di trasmettere alla Segreteria Generale della Programmazione, entro il 30/04/2010, l'elenco dei rapporti in essere con le società regionali evidenziando le relative strutture di riferimento, che dovranno essere aggiornati dalle stesse Segreterie, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle posizioni in essere alla data di chiusura dell'esercizio precedente;

4. di incaricare le Strutture regionali competenti, d'intesa con le rispettive Segreterie regionali, di definire, entro il 30 aprile 2010, le procedure, le modalità e gli indicatori di monitoraggio, ai sensi dell'art.5 dell L.R. 22/2007 e di quanto stabilito nel presente provvedimento, dandone contestuale comunicazione alla segreteria Generale della Programmazione;

5. di demandare alle Strutture regionali competenti, entro il medesimo termine di cui al punto precedente, l'emanazione di opportune direttive e indicazione alle Società per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento D.G.R. n. 180/2010, a partire dalla predisposizione dei programmi annuali di attività per il 2010;

6. di incaricare le Strutture regionali competenti di trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2011, alla Segreteria Generale della Programmazione una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio svolta in merito all'operato delle società succitate, secondo quanto richiamato nel provvedimento n. 180/2010;

7. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione di predisporre un'informativa annuale alla Giunta Regionale sui risultati dell'attività di controllo svolta di cui al punto precedente.

Ciò considerato, si ritiene opportuno trasmettere - **Allegato 1** - uno schema tipo di relazione di monitoraggio al fine di predisporre uno strumento che sia necessariamente coordinato con il già vigente procedimento di rendicontazione al Consiglio regionale degli obiettivi delle società a partecipazione maggioritaria regionale, previsto dall'art. 49 L.R. 5/2001 e dall'art. 58 L.R. 39/2001 e dei cui schemi si allega copia - **Allegato 2**.

Infine, a scopo puramente indicativo, si invia una tabella - **Allegato 3** - riportate alcune tipologie di indicatori collegate ai parametri di efficacia e qualità che possono essere prese a titolo esemplificativo per l'autonoma individuazione da parte delle strutture regionali del set di indicatori in coerenza con la programmazione regionale da trasmettere a questa Segreteria mediante compilazione dell'**Allegato 4**.

In attesa di un Vostro riscontro, da far pervenire nei termini sopra richiamati, si invitano i soggetti in indirizzo a dare massima diffusione al suddetto provvedimento, con particolare riguardo alle Strutture che già intrattengono rapporti con le società regionali.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale della Programmazione
firmato - Dott Adriano Rasi Caldogno

METODOLOGIA DI CONTROLLO PER I PROGETTI IN CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ “VENETO PROMOZIONE S.c.p.A”

Legge Regionale n° 22/2007

Con il termine *affidamenti in house* (o in house providing) viene indicato il profilo giuridico in cui il committente pubblico, derogando al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica, in luogo di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio, e cioè all'interno, all'esecuzione delle stesse attribuendo l'appalto o il servizio di cui trattatasi ad altra entità giuridica di diritto pubblico mediante il sistema dell'affidamento diretto c.d. in house providing, ossia senza gara.

Negli affidamenti in house non vi è, quindi, il coinvolgimento degli operatori economici nell'esercizio dell'attività della Pubblica Amministrazione, per cui le regole sulla concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici servizi a terzi, non vengono in rilievo.

Si tratta di un modello organizzativo in cui la p.a. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici quale manifestazione del potere di auto-organizzazione e del più generale principio comunitario di autonomia istituzionale.

La scelta tra il sistema dell'affidamento della prestazione mediante gara pubblica e l'opposto modello dell'affidamento in house è preceduto dalla comparazione degli obiettivi pubblici che si intendono perseguire e delle modalità realizzative avuto riguardo ai tempi necessari, alle risorse umane e finanziarie da impiegare ed al livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e massimizzazione dell'utilità per l'Amministrazione.

Il sistema degli affidamenti in house – in quanto derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica - si pone, tuttavia, in contrasto con i principi generali stabiliti dal Trattato Istitutivo delle Comunità Europee a tutela della concorrenza e del mercato e a presidio della garanzia di massima

trasparenza in materia di affidamento e stipulazione di contratti pubblici, nonché con i principi e le norme dell'ordinamento nazionale in tema di imparzialità, trasparenza, efficienza, e efficacia dell'azione amministrativa.

Per queste ragioni dapprima la Corte di Giustizia e successivamente il legislatore nazionale hanno definito i confini all'interno dei quali l'affidamento può ritenersi ammissibile.

Le condizioni necessarie affinché si possa derogare alla gara pubblica, secondo il tradizionale insegnamento della sentenza del 18 nov. 1999 della corte di Giustizia:

l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un “**controllo analogo**” a quello che esercita sui propri servizi;

la necessità che il soggetto affidatario realizzi la **parte più importante della propria attività con l'ente committente** (o gli enti se son più di uno) che la controlla.

L'affidamento in house determina, quindi, il concretizzarsi di un rapporto tra società e l'amministrazione non riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, bensì ad un'ipotesi di “delegazione interorganica” rendendo manifesta l'incompatibilità di tale concetto con qualunque forma di negoziazione sugli obiettivi strategici, come pure sulle singole decisioni relative alla conduzione dell'impresa.

In conclusione, il controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell'ente affidante deve, quindi, essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione ordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria.

All'art. 5 della L.R n° 22 del 16 agosto 2007 viene stabilito che:

1. Le strutture regionali competenti vigilano sull'attività delle società con partecipazione della Regione, con le quali la Regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, mediante idonee attività di controllo e monitoraggio.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le strutture regionali competenti nonché i criteri e le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 1 cui le convenzioni ed i contratti di servizio si devono adeguare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Con Deliberazione n°180 del 3 Febbraio 2010 “Controllo sulle società a partecipazione regionale ai sensi dell’art.5 della Legge Regionale n° 22 del 16 Agosto 2007”, viene attribuita alle strutture regionali competenti la funzione di vigilanza “sull’attività delle società a partecipazione regionale, con le quali la regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio mediante **idonee** attività di **controllo e monitoraggio**”.

La finalità risiede nelle motivazioni delle già citate fonti della giurisprudenza; la suddetta L.R fissa come fondamentali obiettivi del controllo e della vigilanza, in recepimento della normativa Nazionale:

- il raggiungimento delle finalità pubbliche per il cui conseguimento sono state costituite le società (criterio di efficacia)
- il corretto, economico ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate sotto forma di capitale di rischio apportato e/o fondi dati in dotazione e/o in gestione (criterio di efficienza)
- l'adeguatezza degli standard prestazionali richiesti nell'esecuzione del servizio o dell'attività

Per questi motivi le Strutture regionali di competenza sono tenute a:

- verificare periodicamente il raggiungimento, da parte delle società regionali degli scopi e degli obiettivi previsti

dalla programmazione regionale

- monitorare i livelli di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi erogati, delle funzioni e delle attività svolte dalle partecipate regionali
- vigilare sul rispetto, da parte delle richiamate società, delle prestazioni disciplinate da leggi, regolamenti ed altri provvedimenti regionali.

Il controllo viene attribuito alla Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione con delibera 4230 del 18 dicembre 2007.

Con DGR n° 340 del 6 marzo 2012 avente oggetto “**Veneto Promozione società per azioni consortile**. *Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative. Legge regionale 24 dicembre 2004, n° 33*” vengono dettate le linee guida per la redazione di convenzioni attuative volte al conferimento di incarichi di svolgimento di progetti e/o programmi alla Società in house **Veneto Promozione**.

In particolare vista la L.R 24 dicembre 2004 n°33 “**Società Consortile per azioni Veneto Promozione**. *Approvazione Modifiche Statutarie e patti parasociali . L.R. 24 dicembre 2004, n. 33*” con cui vengono approvate le modifiche statutarie per rendere conforme l'attività della Società ai principi dell' “in house providing” si stabiliscono i criteri di affidamento delle condizioni, indicando al fine del controllo la necessità di adempiere ai seguenti obblighi:

1) adottare, per le considerazioni e le argomentazioni esposte nelle premesse, le linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative di incarichi, progetti o programmi attribuiti dalla Regione a **Veneto Promozione Società per azioni consortile** per le attività che la Società può svolgere ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale del 24 dicembre 2004, n°33;

2) stabilire che le convenzioni attuative, così come indicato in premessa nei punti da 1 a 9, che si intendono qui integralmente richiamati, dovranno recare i seguenti contenuti ed elementi esplicativi del rapporto convenzionale:

- individuazione dell'iniziativa/programma/progetto riferita al provvedi

mento assunto dall'Organo regionale emanante;

- il progetto o i progetti esecutivi dettagliati corredati dalla previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo previsto dallo stanziamento, la previsione di spesa con indicati gli apporti economici dei terzi partecipanti che costituiscono parte del budget complessivo del progetto, da prodursi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione da parte di **Veneto Promozione**;
- i progetti esecutivi presentati da **Veneto Promozione** saranno oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Direzione regionale competente;
- le variazioni progettuali saranno oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Direzione regionale competente;
- la liquidazione della spesa prevista ad intervenuta approvazione del progetto/progetti o programma;
- entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto/progetti Veneto Promozione è tenuta a presentare il rendiconto delle spese effettuate, distinto per voci, attestando che la relativa documentazione contabile e fiscale è conservata agli atti della Società;
- variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto finale sono ammesse fino al limite massimo del 20% e comunque entro i limiti dello stanziamento complessivo;
- i progetti la cui attuazione è prevista in regime di convenzione con altri soggetti di cui all'art. 6 – comma 3 – L.R. 33/2004 sono oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Direzione regionale competente; il budget del progetto dovrà evidenziare dettagliatamente le spese che verranno sostenute dal soggetto convenzionato con Veneto Promozione dalle quali devono essere comunque escluse quelle riferibili al personale dipendente impegnato;

- **Veneto Promozione** potrà prevedere la fatturazione di servizi resi a privati partecipanti al progetto senza che tali servizi siano assoggettati a ricarico di valore rispetto al costo effettivo sostenuto;

Ai fini degli adempimenti previsti dalla DGR n°340 del 6 marzo 2012 viene proposta l'adozione di un modello a due fasi distinte per ciascun progetto attuato:

1) Controllo Ex – Ante da esercitarsi al momento della stipula della convenzione per l'affidamento del progetto ai fini del monitoraggio preventivo dell'intervento da realizzare. (v. allegato, Controllo Ex – Ante)

2) Controllo Ex – Post, ai fini di un monitoraggio, a progetto concluso o in fase di attuazione, che prevede una relazione a consuntivo a progetto concluso o in fase di attuazione,, nonché i necessari indicatori volti ad attuare l'idoneo controllo secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità già indicati nell' All.1 (A, B, C – Obiettivi di Medio – Lungo termine) (v.allegato, Controllo Ex – Post)

I modelli “Controlli Ex – Ante” e “Controlli Ex – Post” in allegato alla presente, esplicitano la forma di controllo e devono essere compilati al momento dell'affidamento del progetto e alla chiusura dello stesso.

**SCHEDA DI VERIFICA ATTIVITÀ "VENETO PROMOZIONE
S.C.P.A." ART. 5 L.R 22/2007**

Obiettivo del progetto/incarico (Controllo Ex - Ante)

Luogo e Data		Numero Convenzione	
Titolo del Progetto			
Direzione Regionale di competenza			
Soggetto Attuatore			

Obiettivi della convenzione

Obiettivo previsto dalla convenzione	
Politiche e programmazione Regionali (Specificare il relativo riferimento normativo o amministrativo che la Regione Veneto in accordo con la società prevede di realizzare)	

Aspetti economico finanziari

Risorse da impiegare e relative fonti di finanziamento	<i>Soggetto 1</i>		<i>Importo €</i>	
	<i>Soggetto 2</i>		<i>Importo €</i>	
	<i>Soggetto 3</i>		<i>Importo €</i>	
			<i>Totale €</i>	

Costi Previsti (Specificare l'importo)	€
<i>Note aggiuntive</i>	

Tempi di realizzazione

Tempi di realizzazione (Specificare il tempo di realizzazione per l'intero progetto)		Giorni/Mesi/Anni/Da - a	
Fasi del progetto (Specificare se possibile le fasi e la durata di ciascuna fase del progetto)	SI	N° Fasi	NO
Titolo Fase	Durata (Giorni/Mesi/ Anni/ Da - a)	Descrizione	
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

Note aggiuntive

Dettaglio attività

Descrizione	Spesa prevista	Durata	Note aggiuntive

Ulteriori dettagli e specifiche (Esplicitare eventuali dettagli aggiuntivi/finalità/attività non precedentemente dettagliate

**Relazione sul raggiungimento dell' obiettivo/incarico
della convenzione stipulata tra Regione Veneto
e la società Veneto Promozione (Controllo Ex - Post)**

Luogo e Data		Numero Convenzione	
---------------------	--	---------------------------	--

Controllo Obiettivi

Direzione Regionale di Competenza	
Soggetto Attuatore	

Titolo del Progetto			
Il titolo ha subito variazioni?	<i>SI</i>	<i>NO</i>	
<i>Se sì, dettagliare</i>			
Nuovo titolo			
Obiettivo Previsto dal contratto/convenzione			
L'obiettivo ha subito variazioni?	<i>SI</i>	<i>NO</i>	
<i>Se sì, dettagliare</i>			
Nuovo/i obiettivi			

Controllo aspetti economico/finanziari

Risorse da impiegare e relative fonti di finanziamento (indicare i dati riportati nella descrizione del progetto)	Soggetto 1		Importo €	
	Soggetto 2			
	Soggetto 3			
	Soggetto 4			
	Soggetto 5			
			Totale €	

Il titolo ha subito variazioni?	SI	NO			
<i>Se si, dettagliare</i>					
Costi Previsti (indicare il dato riportato nella descrizione del progetto)					
Costi Sostenuti (Indicare la spesa effettiva sostenuta per la convenzione)					
(Costi Sostenuti/Costi Previsti) * 100	Economicità %				
<i>Note aggiuntive (Indicare eventuali variazioni o modifiche e relative motivazioni apportate alla spesa prevista)</i>					
Sforamento quota 20% sulla variazione della spesa	[Spesa preventivata - spesa sostenuta]/(Spesa preventivata)]*100	> 20% ?	SI	NO	
<i>Se si, dettagliare</i>					

Controllo tempi di realizzazione

Tempo di realizzazione effettivo	Giorni/Mesi/Anni/ Da - A		
Differenza tra giorni impiegati e giorni previsti	Differenza giorni		
(Giorni impiegati/giorni previsti) * 100	Efficienza Procedurale %		
Tempo previsto e tempo effettivo coincidono?	SI	NO	
<i>Se no, dettagliare</i>			
Fasi del progetto (indicare il dato riportato nella descrizione del progetto)	SI	N. Fasi	NO
Le fasi previste sono state soggette a cambiamenti?	SI	NO	
<i>Se si, dettagliare</i>			

Fase completata		SI	NO
Titolo Fase			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
(Fasi Realizzate/Fasi Previste) * 100	Ragg. Obiettivo %		
<i>Se % Raggiungimento Obiettivo < 100%, dettagliare</i>			

Controllo Attività

[illegible]

Tutte le attività previste sono state effettuate?	SI	NO	
Se no, dettagliare			

I costi previsti per ciascuna attività sono stati rispettati?	SI	NO	
<i>Se no, dettagliare per ciascuna attività le motivazioni</i>			



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
9^a legislatura

*Struttura amministrativa competente:
Direzione per la Promozione Economica
e l'Internazionalizzazione*

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 340 del 6 marzo 2012

OGGETTO: Veneto Promozione Scpa. L.R. 24/12//2004 n. 33.
Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Vengono dettate le linee guida per la redazione di convenzioni attuative volte al conferimento di incarichi di svolgimento di progetti e/o programmi alla Società in house **Veneto Promozione**.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

In data 4 agosto 2011 è stata costituita la Società per azioni consortile **Veneto Promozione**, partecipata al 50% dalla Regione del Veneto ed al 50% dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

Fondamentale, in proposito, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo posto dalla L.R. 24 dicembre 2004 n. 33, è stata l'adozione, da parte della Giunta Regionale, della Deliberazione n. 3514 del 30/12/2010 che ha approvato le modifiche allo Statuto della Società, già in precedenza approvato con Deliberazione n. 1275 dell'8 maggio 2007, ed i patti parasociali col socio Unioncamere.

Le modifiche statutarie si erano infatti rese necessarie per poter fornire una compiuta aderenza ai principi dell' "in house providing" alla luce anche delle più recenti elaborazioni giurisprudenziali.

La citata deliberazione n. 3514 argomenta ampiamente in proposito e si richiama qui in particolare il già citato Consiglio di Stato che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, "ha reputato necessario che il Consiglio di Amministrazione della S.p.A. affidataria "in house" non abbia rilevanti poteri decisionali e che l'Ente pubblico affidante (nella specie la totalità di soci pubblici), eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governante rispetto alla maggioranza azionaria (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514). Risulta quindi indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'Ente affidante o, in caso di house frazionato, della totalità degli Enti pubblici soci". (Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2009, n. 5082).

La struttura statutaria ha quindi tenuto conto sia di questo elemento sia dell'esercizio del c.d. controllo analogo, rimarcando inoltre, nell'oggetto sociale, l'esclusiva funzione di servizio agli Enti pubblici partecipanti, modificando altresì i requisiti dei soci e la loro ammissione, che rimane circoscritta al solo ambito pubblico.

Anche il parere rilasciato dalla Direzione affari Legislativi con nota n. 178626/40.03 del 28 marzo 2007 già chiaramente individuava ambiti di operatività e limiti delle società in house come ben si rinviene nello stralcio sotto riportato:

" ... Più recente, degli affidamenti con il sistema in house providing si è occupato anche l'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 233 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) il cui scopo dichiarato è quello di " ... evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori".

In altri termini il legislatore nazionale intende evitare che soggetti destinatari dei c.d. "obblighi di servizio pubblico", solo formalmente privatizzati, in quan-

to i pubblici poteri esercitano nei loro confronti direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, partecipazione finanziaria o in forza di una normativa che la disciplina, possano operare, avvantaggiandosi del regime speciale di cui godono, anche sul libero mercato, producendo alterazioni e distorsioni della concorrenza.

Pertanto, onde distinguere con chiarezza le attività che si svolgono in regime di mercato e quelle che consistono nell'autoproduzione da parte della pubblica amministrazione di beni e servizi, l'art. 13 pone una serie di limiti all'attività della società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni stesse, ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di propria competenza.

Le limitazioni cui soggiacciono vengono ad incidere significativamente sulla stessa capacità giuridica di diritto privato di tali società, infatti:

- a) sono tenute ad operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- b) non possono svolgere, né in affidamento diretto, né a seguito a gara, prestazioni a favore di terzi siano essi soggetti pubblici o privati;
- c) non possono partecipare ad altre società o enti;
- d) sono ad oggetto sociale esclusivo.

Si tenga inoltre presente che la mancata osservanza di tali vincoli è sanzionata con la nullità dei contratti conclusi in violazione degli stessi. A ben vedere la norma interviene a definire sul piano del diritto positivo la natura giuridica delle c.d. società in house, recependo le più recenti acquisizioni della giurisprudenza comunitaria che, come sopra riferito, è andata progressivamente configurando tale tipologia di società in termini sempre più restrittivi. Si tratta di soggetti che, costituendo soltanto una tra le varie modalità organizzative di cui i pubblici poteri dispongono per il proseguimento dell'interesse pubblico, possono essere diretti affidatari di servizi, in deroga alle direttive comunitarie sugli appalti, nella misura

in cui, appunto, si pongono al di fuori del mercato”.

Sembra ormai pacifico, sia in giurisprudenza che in dottrina, che l’istituto dell’ in house providing rappresenti un modello organizzativo per cui la P.A. si avvale di propri organismi appartenenti all’organizzazione amministrativa cui gli stessi fanno capo.

Si tratta quindi di “una sorta di amministrazione “indiretta”, nella quale la gestione del servizio, in un certo senso, resta saldamente nelle mani dell’ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull’attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente a operazioni in favore di questo” (TAR Campania, Sez. I, 30/3/2005 n. 2784).

Riguardo le modalità di esplicazione degli incarichi dell’ente affidante alla società in house affidataria, la dottrina tende ad escludere la struttura contrattuale poiché il soggetto cui si rivolge l’Amministrazione, pur formalmente dotato di diversa personalità giuridica, è sottoposto a un controllo gerarchico così intenso da parte dell’ente affidante tale da essere assimilato al controllo che l’Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne.

Mancherebbe quindi una relazione intersoggettiva, ovvero l’esistenza di due soggetti sostanzialmente distinti, e pertanto non sussisterebbe la forma di contratto quanto invece un rapporto organico, mancando al soggetto affidatario la qualità di terzo.

Diverso è l’orientamento giurisprudenziale laddove per l’affidamento diretto necessiterebbe un negozio bilaterale regolativo (V., fra l’altro, C.d.S. sez. V, 30 agosto 2005 n. 4428 e 3 febbraio 2005 n. 272).

Tale negozio viene qualificato come contratto di servizio e, in proposito, si riporta di seguito la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 78/pareri/2008 del 30/9/2008:

“ ... (omissis) ...

Quanto al modello procedimentale che caratterizza il caso di specie, va osservato che, secondo la giurisprudenza, la gestione dei servizi pubblici locali tramite

costituzione di società partecipata dall'ente locale e successivo affidamento del servizio alla società medesima (come nel caso di specie) è inquadrabile in una fattispecie a formazione progressiva, di cui un primo momento è costituito dalla delibera di scelta del modulo gestorio del servizio appunto attraverso la società partecipata, seguita dalla stipula dell'atto costitutivo della società. Il momento successivo, invece, è caratterizzato dal provvedimento amministrativo di affidamento, alla medesima società, della gestione del servizio, con correlativa stipula della convenzione, la quale dà esecuzione (necessitata) alla presupposta scelta organizzativa. La convenzione si pone, dunque, quale negozio di regolazione di un affidamento già determinato con l'approvazione dell'atto di costituzione della società partecipata (cfr., tra tante, C.d.S., sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428 e 3 febbraio 2005, n. 272).

Tale convenzione è tradizionalmente qualificata più propriamente come contratto di servizio, come tale disciplinante i reciproci diritti ed obblighi, tra l'amministrazione e la società, inerenti l'affidamento del servizio.

La giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare la necessaria stipula del contratto di servizio, non ritenendo sufficiente la mera deliberazione dell'organo dell'ente pubblico che abbia autorizzato l'affidamento del servizio, "ove tale deliberazione, mero atto interno e preparatorio del negozio avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione, in calce alla delibera, "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale" (C.d.S., sez. V, 24 settembre 2003, n. 5444).

Neppure vale, ad escludere la necessità della stipula della convenzione, la considerazione che, nel caso di affidamento in house, si instaura un particolare rapporto tra ente affidante e società affidataria, generalmente qualificato in termini di delegazione interorganica, e caratterizzato dall'assenza di terzietà del soggetto affidatario rispetto al soggetto affidante, con la conseguente possibilità di considerare il primo quale parte integrante e prolungamento organizzativo del secondo. Non bisogna dimenticare, infatti, che il cosiddetto in house providing è istituto di

matrice pubblicistico-comunitaria, sorto dall'esigenza di coniugare il fondamentale principio di libera concorrenza con quello di autorganizzazione della P.A., e la ricostruzione del rapporto ente affidante-società affidataria in termini di immedesimazione soggettiva non è trasponibile nell'ambito del diritto civile, conducendo altrimenti all'aberrante conseguenza di considerare sufficiente la delibera amministrativa di affidamento del servizio alla stregua di una delega amministrativa.

Sotto il profilo del soggetto competente a stipulare la convenzione, spetterà al dirigente del settore interessato sottoscrivere l'atto ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L., impegnando l'Amministrazione nei confronti della società, in conformità agli indirizzi espressi e alle modalità indicate dall'organo politico.

Per quanto attiene alla forma che dovrà assumere tale convenzione, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui tutti i contratti stipulati dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam.

Tale principio formalistico, che connota tutta l'attività contrattuale della P.A., è da ritenersi fondato direttamente sull'art. 97 Cost., in quanto corollario dei principi di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Esso risponde, inoltre, all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli delle autorità competenti (Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 1998, n. 3662).

Il requisito della forma scritta a pena di nullità può ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la volontà contrattuale, perché redatto al precipuo scopo di renderla manifesta, così da impegnare contestualmente sia il privato che la P.A. in ordine al contenuto concreto del negozio (C.d.S., sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147; Cass. Civ., Sez. II, 25 novembre 2003, n. 17891) ... omissis ...”

Poste tali premesse va considerato che per la Società per azioni consortile **Veneto Promozione** sussistono le seguenti condizioni:

a) si tratta di Società in house in quanto la partecipazione pubblica totalitaria dei soci, ha forma statutaria, la presenza del controllo analogo e il fatto che il

destinatario dell'affidamento svolga la totalità della propria attività in favore delle Amministrazioni che lo controllano rispondono ai requisiti di cui alle norme vigenti ed alla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria in materia;

b) la Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 33, istitutiva della Società, prevede, all'art. 4, l'elaborazione di programmi e direttive per l'elaborazione di programmi esecutivi nonché l'affidamento di iniziative dirette alla Società;

c) che alla Società vanno quindi affidati i programmi di attività riferiti alle attività di cui all'art. 2 della Legge Regionale citata.

Al fine di giungere al conseguimento degli scopi individuati dalla Legge Regionale e dallo Statuto societario sussistendone in pieno le condizioni di cui sopra, sarà quindi necessario, successivamente all'adozione dei provvedimenti di programmazione delle iniziative, procedere alla stipulazione di convenzioni attuative che potranno venire sottoscritte dal Dirigente Regionale competente per materia.

Si ritiene quindi di dover individuare le linee guida per la stipulazione delle convenzioni attuative da adottarsi conseguentemente agli incarichi che verranno affidati alla Scpa **Veneto Promozione** a mente dell'art. 4 L.R. 24 dicembre 2004 n. 33.

Le convenzioni attuative, che verranno sottoscritte dal competente Dirigente Regionale, dovranno quindi recare quali linee guida i seguenti elementi:

1) individuazione dell'iniziativa/programma/progetto riferita al provvedimento assunto dall'Organo regionale emanante;

2) qualora non si tratti di progetto già definito e dettagliato nel provvedimento dell'Organo regionale, la Scpa **Veneto Promozione** dovrà presentare entro 30 gg. dalla sottoscrizione il progetto o i progetti esecutivi dettagliati corredati dalla previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo previsto dallo stanziamento indicato nel provvedimento regionale; la previsione di spesa dovrà inoltre indicare ed evidenziare gli apporti economici dei terzi partecipanti che costituiscono parte del budget complessivo del progetto;

3) i progetti esecutivi presentati dalla Scpa **Veneto Promozione** saranno oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Direzione regionale competente;

4) eventuali variazioni progettuali successive saranno oggetto di ulteriore valutazione e approvazione da parte del Dirigente della direzione regionale competente, nonché le variazioni di spesa superiori ai limiti di quanto previsto al successivo punto 7);

5) ad intervenuta approvazione del progetto/progetti o programma il Dirigente della Direzione regionale competente provvederà alla liquidazione della spesa prevista nel provvedimento dell'Organo emanante, qualora impegnata, ovvero provvederà all'impegno e alla relativa liquidazione;

6) entro 60 gg. dalla conclusione del progetto/progetti Scpa **Veneto Promozione** è tenuta a presentare il rendiconto delle spese effettuate, distinto per voci, attestando che la relativa documentazione contabile e fiscale è conservata agli atti della Società;

7) variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto finale sono ammesse fino al limite massimo del 20% e comunque entro i limiti dello stanziamento complessivo;

8) i progetti la cui attuazione è prevista in regime di convenzione con altri soggetti di cui all'art. 6 – comma 3 – L.R. 33/2004 sono oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Direzione regionale competente; il budget del progetto dovrà evidenziare dettagliatamente le spese che verranno sostenute dal soggetto convenzionato con **Veneto Promozione** dalle quali devono essere comunque escluse quelle riferibili al personale dipendente impegnato;

9) **Veneto Promozione** potrà prevedere la fatturazione di servizi resi a privati partecipanti al progetto senza che tali servizi siano assoggettati a ricarico di valore rispetto al costo effettivo sostenuto;

10) la convenzione potrà altresì indicare condizioni di dettaglio riferite alle specificità del singolo progetto o programma riferibile alla convenzione medesima;

11) qualora, a seguito dell'approvazione della rendicontazione del progetto o programma oggetto di convenzione risultino non impiegati nella loro totalità gli stanziamenti liquidati a **Veneto Promozione**, quest'ultima dovrà provvedere al riaccredito delle somme residuali alla Regione del Veneto; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 33;

VISTE le proprie Deliberazioni n. 1275 dell'8 maggio 2007 e n. 3514 del 30 dicembre 2010;

VISTA la Deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010;

DELIBERA

- 1.** di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- 2.** di disporre l'adozione di idonea convenzione per l'attuazione di incarichi, progetti o programmi attribuiti alla **Scpa Veneto Promozione** secondo le linee guida descritte in premessa nei punti da **1** a **11**, che si intendono qui integralmente richiamati;

3. di disporre che le convenzioni attuative siano sottoscritte dal Dirigente della Direzione regionale competente per materia;
 4. di richiamare esplicitamente nelle convenzioni il rispetto delle direttive regionali verso le Società partecipate di cui alla DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010;
 5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 6. di notificare il presente atto alla Scpa **Veneto Promozione**;
 7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
F.to Avv. Mario Caramel

Il Presidente
F.to Dott. Luca Zaia

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DEL SETTORE SECONDARIO ANNO 2013

TRA

....., nato a.....
..... il, e residente in
....., domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il
quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di.....
....., per
conto e in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia
- Dorsoduro 3901 - codice fiscale n. 80007580279, ai sensi di quanto disposto
dalla L.R. n. 1/97, per dare esecuzione alla D.G.R. 163 approvata in data 11 feb-
braio 2013, nonché alla D.G.R.

E

....., nato a
..... il, e residente in
....., domiciliato per la carica in Venezia-Marghera (VE), Via
delle Industrie, 19/D, il quale interviene nel presente in qualità di
....., della
Società per azioni Consortile “**Veneto Promozione S.c.p.A.**” con sede in Venezia-
Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D, P.I. 04064180278;

PREMESSO

- che la Legge regionale n. 33/2004 all’art. 5 così recita “La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all’articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all’articolo 4, comma 1”;

- che, a seguito della costituzione di **Veneto Promozione S.c.p.A.** ai sensi della L.R. 24 dicembre 2004 n.33 e delle successive Deliberazioni di Giunta Re-

gionale n. 1275/2007 e n. 3514/2010 quale società “in house providing” della Regione, il Programma Promozionale del Settore Secondario per l’anno 2013 - di cui alla D.G.R. n. 163/2013 con oggetto “Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 152/CR del 24/12/2012” e successive attualizzazioni - verrà attuato da **Veneto Promozione S.c.p.A.**;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 sono state approvate le linee guida per la stipulazione di Convenzioni attuative di incarichi, progetti o programmi attribuiti dalla Regione del Veneto a **Veneto Promozione S.c.p.A.** per le attività che la stessa Società svolge ai sensi dell’art. 2 della L.R. 24 dicembre 2004 n. 33;

- che è quindi necessario provvedere alla stipula di una Convenzione per l’attuazione del Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013 di cui alla D.G.R. n. 163/2013, e successive attualizzazioni di cui, in particolare, la D.G.R.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - VALORE DELLA PREMESSA

La Premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione e ne rappresenta presupposto giuridico.

Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra Regione del Veneto e **Veneto Promozione S.c.p.A.** a cui viene affidata la gestione operativa del Programma Promozionale del Settore Secondario per l’anno 2013 approvato con D.G.R. n. 163 del 11 febbraio 2013, secondo le modalità di attuazione in quest’ultima previste, le direttive esposte nei successivi provvedimenti attuativi e secondo le linee guida per l’attuazione di incarichi, progetti o programmi at-

tribuiti a **Veneto Promozione S.c.p.A.**, stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012.

Articolo 3 - FINALITÀ

L'attuazione da parte di **Veneto Promozione S.c.p.A.** del Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013 è parte integrante dei Programmi regionali di promozione e valorizzazione delle produzioni venete in un'ottica sinergica tra pubblico e privato che tenda a massimizzare il rapporto costi/benefici, ove la compartecipazione pubblica ai costi per la promozione sia complementare e non sostitutiva del dovuto impegno anche economico da parte privata costituita da Associazioni di categoria, Consorzi, soggetti privati ed altri enti/istituti compartecipi al Programma.

Articolo 4 - ATTIVITÀ, OBBLIGHI E FASI PROGETTUALI

1. Veneto Promozione S.c.p.A. è il soggetto attuatore dei Progetti di cui al Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013 secondo le linee guida di cui alla D.G.R. 340/2012.

2. Veneto Promozione S.c.p.A. si impegna ad attuare i progetti di cui al Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013 anche in compartecipazione o affidamento in regime di convenzione ai soggetti coattuatori individuati nell'Allegato B) alla D.G.R. n. 163/2013, e successivi atti di attuazione; a tale scopo **Veneto Promozione S.c.p.A.** presenterà singoli progetti attuativi.

3. I progetti esecutivi, presentati per via informatica utilizzando il Modulo "Presentazione Progetto 2013" allegato alla presente Convenzione, dovranno essere trasmessi nelle forme richieste con nota della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, e verranno approvati da parte regionale entro i successivi 30 giorni dalla presentazione. **Veneto Promozione S.c.p.A.** si impegna inoltre ad inviare alla Regione del Veneto anche ulteriori moduli eventualmente richiesti dalla Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione.

4. I singoli progetti esecutivi presentati da **Veneto Promozione S.c.p.A.** o la cui attuazione è prevista in regime di Convenzione tra **Veneto Promozione S.c.p.A.** ed altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. 33/2004, sono soggetti a preventiva obbligatoria approvazione da parte del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione; analogamente si procederà nel caso di variazioni progettuali successive. Variazioni di spesa tra le singole voci progettuali non superiori al 20% non necessitano di autorizzazione. All'atto dell'approvazione di ciascun progetto esecutivo, il Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione disporrà altresì la liquidazione del 70% della somma dovuta. Il saldo nel massimo del restante 30% avverrà a seguito di presentazione di rendiconto e di fattura. La presentazione della fattura a saldo dovrà avvenire entro i due anni successivi all'anno in cui è stato assunto l'impegno di spesa da parte della Regione.

5. **Veneto Promozione S.c.p.A.** si impegna a dare avvio e concludere le attività progettuali secondo le indicazioni regionali attenendosi a quanto disposto dai vari provvedimenti attuativi regionali, comunque non oltre il 31/12/2015.

6. **Veneto Promozione S.c.p.A.** attuerà i singoli progetti accertando, ove previsto, le entrate derivanti dalla compartecipazione alle spese o l'assunzione della quota parte di spese prevista da parte dei soggetti terzi (aziende, consorzi, associazioni di categoria, ecc.) partecipanti ai progetti, dandone riscontro nei relativi rendiconti da presentarsi alla Regione del Veneto.

7. **Veneto Promozione S.c.p.A.** presenterà per ciascun intervento previsto dal Programma Promozionale per l'anno 2013, uno specifico progetto esecutivo, utilizzando il Modulo "Presentazione Progetto 2013" allegato alla presente Convenzione, corredato di previsione di spesa distinta per voci, entro l'importo previsto dallo stanziamento indicato dal Programma regionale, indicando ed evidenziando gli apporti economici dei terzi partecipanti che costituiscono parte del budget complessivo del progetto.

8. Realizzazione e rendicontazione dei progetti:

a) per i progetti ove viene prevista la coattuazione con altri soggetti idonei indicati nella D.G.R. n. 163 del 11/02/2013, **Veneto Promozione S.c.p.A.**

secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della L.R. 33/2004, attuerà i progetti convenzionandosi di volta in volta con il/i soggetto/i individuati nella citata D.G.R. 163/2013 esprimendone la fattibilità, la congruenza del piano finanziario, nonché ogni altra osservazione utile al miglioramento progettuale;

b) Veneto Promozione S.c.p.A. provvederà alla liquidazione del dovuto, nei limiti di cui alla D.G.R., ad avvenuta esecuzione dello stesso e a seguito di dettagliata relazione sugli esiti e i risultati raggiunti, nonché presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate imputabili al progetto.

Il contributo regionale e di Unioncamere del Veneto, ove previsto, sarà ridotto proporzionalmente alle spese rendicontate e ammesse, in ogni caso non potrà mai superare il limite massimo previsto nell'Allegato A di cui alla D.G.R.;

c) i progetti dovranno coinvolgere non meno di 7 aziende. Il numero delle aziende effettivamente partecipanti potrà essere inferiore al numero di aziende previste entro il limite del 30% di scostamento; ogni singola azienda dovrà aderire integralmente al progetto partecipando a tutte le fasi progettuali previste;

d) la partecipazione aziendale (a missioni, fiere, ecc.) dovrà essere coordinata e prevedere la partecipazione solo di personale (titolari o dipendenti) delle aziende partecipanti o di loro delegati (rappresentanti) qualificati nonché di un massimo di 1 rappresentante del Consorzio o associazione coattuatrice. Il personale di **Veneto Promozione S.c.p.A.** parteciperà alle missioni all'estero ove ritenuto indispensabile alla riuscita del progetto;

e) ove possibile, i progetti riferiti ad uno stesso Paese saranno realizzati secondo tempistiche comuni ed in forma collettiva, secondo le indicazioni tecniche di **Veneto Promozione S.c.p.A.** e le valutazioni strategiche regionali;

f) nel limite massimo del finanziamento previsto, le singole voci di spesa rendicontate non possono discostarsi da quelle previste in preventivo in misura superiore al 20%; in caso di scostamenti superiori dovrà esserne data adeguata giustificazione;

g) nelle missioni a valenza istituzionale **Veneto Promozione S.c.p.A.** dovrà riservare una quota di spesa nei singoli progetti riferita alle spese di missione del personale regionale dedicato nonché del personale di Unioncamere nei progetti cofinanziati anche da quest'ultimo.

9. Veneto Promozione S.c.p.A. si impegna inoltre a:

a) rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla normativa in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, pari opportunità;

b) garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione;

c) permettere il libero accesso ai documenti, atti, e quanto ritenuto necessario, anche dei terzi partecipanti al Programma Promozionale, da parte del personale regionale esercitante le previste funzioni di controllo;

d) tenere costantemente informata la Regione del Veneto sullo stato di attuazione dei singoli progetti, sulle eventuali criticità riscontrate nella loro attuazione, nonché sui rapporti con i soggetti coattuatori;

e) chiedere ai soggetti partecipanti dichiarazione che i contributi pubblici complessivamente ricevuti per ogni singolo progetto non hanno superato il 50% delle spese ammesse e rendicontate;

f) ammettere alla stessa partecipazione fieristica in anni diversi solo aziende in precedenza non partecipanti;

g) di dare compiuta attuazione alle norme in materia di "amministrazione aperta" di cui all'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le indicazioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 56 del 21 gennaio 2013 e della Delibera di Giunta Regionale n. 677 del 14 maggio 2013 ed eventuali successivi atti interpretativi.

10. La Regione del Veneto esercita nei confronti di **Veneto Promozione S.c.p.A.**, anche in relazione all'attuazione del Programma Promozionale del Set-

tore Secondario per l'anno 2012, le azioni di coordinamento e controllo previste dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea per le società in house; dispone l'attuazione delle singole iniziative nei tempi utili al miglior compiersi delle azioni previste per l'attuazione del Programma Promozionale nel suo complesso; in particolare **Veneto Promozione S.c.p.A.** si impegna a redigere le schede di monitoraggio predisposte dalla Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione.

Articolo 5 - DURATA

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida e vigente fino alla compiuta attuazione del Programma Promozionale per l'anno 2013, che si concluderà con la realizzazione dell'ultimo progetto in programma e la trasmissione alla Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione delle schede di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 10.

Articolo 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013, approvato con D.G.R. n. 163/2013 e successivi atti di aggiornamento, sarà attuato da **Veneto Promozione S.c.p.A.**, su espressa comunicazione della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione, in relazione alle risorse allocate nel capitolo 30024 del bilancio regionale per l'esercizio 2013 e alle reali disponibilità di cassa.

2. Entro 60 gg. dalla conclusione dei singoli progetti, **Veneto Promozione S.c.p.A.** è tenuta a presentare il rendiconto totale delle spese effettuate e, ove previsto delle eventuali entrate, distinto per voci, attestando che la relativa documentazione contabile e fiscale è conservata agli atti della Società, chiedendo ai soggetti coattuatori analoga attestazione per le fasi progettuali di competenza di questi ultimi.

3. Qualora le somme erogate a preventivo dalla Regione del Veneto, su presentazione del singolo progetto esecutivo, risultassero superiori a quanto rendicontato a consuntivo, **Veneto Promozione S.c.p.A.** dovrà provvedere al riaccrescimento delle somme residuali alla Regione del Veneto ovvero presentare la proposta

di un loro eventuale utilizzo per nuove progettualità da sottoporre alla valutazione ed approvazione della Giunta Regionale.

Articolo 7 - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le spese ammesse sono quelle espressamente previste nei preventivi presentati da **Veneto Promozione S.c.p.A.** oggetto di approvazione e finanziamento da parte regionale con le limitazioni di cui alle modalità di attuazione di cui alla D.G.R. 163/2013 e le eventuali direttive espresse in fase di comunicazione di avvio dei singoli progetti.

2. L'eventuale fatturazione da parte di **Veneto Promozione S.c.p.A.** di servizi acquistati per terzi (privati) o per la Regione del Veneto, dovrà avvenire al puro costo senza alcuna maggiorazione.

3. Le spese ammissibili per ciascun singolo progetto esecutivo, anche in co-attuazione tra **Veneto Promozione S.c.p.A.** e individuati nell'Allegato B) alla D.G.R. n. 163/2013, sono quelle presentate secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. 163/2013 con esclusione delle seguenti tipologie di spesa:

a) stipendi e/o compensi personale interno (dipendente) dei co-attuatori, compresi i contratti atipici anche a progetto;

b) trasporto macchinari / campionario aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";

c) assicurazione macchinari / campionario aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";

d) spese di sdoganamento macchinari / campionario aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";

e) partecipazioni fieristiche in Italia da parte di operatori italiani, se non espressamente autorizzate e solo nel caso in cui vengano previste azioni collaterali di sostegno al marketing rivolto a operatori esteri. In ogni caso sono

escluse le spese per l'allestimento e l'area espositiva;

f) viaggio, vitto e alloggio di operatori italiani per iniziative promozionali in Italia;

g) cene, pranzi, colazioni di affari (ad esclusione di eventi a carattere pubblico/collettivo nel limite del 10% del costo totale del progetto ed espressamente autorizzati);

h) spese di alberghi superiori alle 4 stelle o equivalenti;

i) viaggi aerei in classe superiore alla economy (secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") ad esclusione dei voli aerei al di fuori dell'Unione Europea ove viene ammessa la classe business;

l) consulenze / ricerche di mercato / docenze, complessivamente superiori al limite del 15% e singolarmente superiori al 10% del costo totale del progetto;

m) ricerca partner con costi superiori al 30% del costo totale del progetto, nel limite di 1.500 euro per singola azienda partecipante al progetto;

n) spese per materiale pubblicitario in sola lingua italiana o in una lingua non ufficiale del paese/i di riferimento; l'inglese è sempre ammesso;

o) spese di "organizzazione" se non supportate da puntuali distinte di spesa riferibili a costi fatturati per prestazioni e servizi definiti (es. fatture di viaggio, di trasporto, di interpretariato, ecc.);

p) spese non preventivate nel progetto esecutivo presentato e non espressamente autorizzate come variazioni progettuali;

q) i progetti ove risulti proponente la Regione del Veneto con finanziamento regionale pari al 100% non soggiacciono alle regole di cui ai precedenti punti, assumendo gli stessi la definizione di Progetti Regionali.

Articolo 8 - ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE E LA COMUNICAZIONE

1. Veneto Promozione S.c.p.A. richiederà direttamente alla Direzione Regionale competente l'uso dei loghi regionali per le singole iniziative appartenenti al Programma Promozionale impegnandosi ad utilizzarli sempre nelle campagne promozionali e di farli utilizzare anche nei progetti coattuati con soggetti terzi.

2. 1. Per quanto concerne le spese di comunicazione, le stesse dovranno essere assunte tenuto conto di quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2/INF del 31/01/2012, nel merito: "Le spese relative all'attività di comunicazione destinate alla promozione del territorio, della cultura e del turismo veneto mediante mezzi di diffusione di massa (TV – radio – stampa), di carattere locale e nazionale, devono essere appositamente autorizzate. A tale fine le attività devono preventivamente essere trasmesse alla Direzione Regionale Comunicazione e Informazione e sottoposte al parere del CORECOM ove si tratti di interventi su radio e emittenti televisive".

Articolo 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione della presente Convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra la Regione del Veneto e **Veneto Promozione S.c.p.A.** esperito nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 dell'Accordo medesimo.

In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5) legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 11 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, composta di 11 articoli scritti su n. 9 facciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, comma 2 parte seconda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

.....

Per Veneto Promozione S.c.p.A.

.....

SPAZIO RISERVATO ALLA
DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA
E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PER IL TIMBRO PROTOCOLLO

PRESENTAZIONE PROGETTO 2013

*Al Signor Presidente della Giunta Regionale del Veneto
Direzione per la Promozione Economica
e l'Internazionalizzazione
P.O. Programmazione e Attività Promozionali
Palazzo Sceriman - Cannaregio 168
30121 VENEZIA*

OGGETTO: L.R. 33/2004. Programma Promozionale settore secondario anno 2013

Presentazione progetto denominato

Il sottoscritto nato a il in qualità di
della società con sede in P.I.
Tel. Fax e-mail

PRESENTA IL PROGETTO DENOMINATO

- così come previsto dall Allegato A) alla D.G.R. n. del al n.
- derivante dall'accorpamento dei seguenti progetti i cui all'Allegato A9 all D.G.R. n. del :

PROG. N.	PAESE	SETTORE

PROG. N.	PAESE	SETTORE

SOGGETTI ATTUATORI - Il progetto sarà realizzato da:

- ☐ Veneto Promozione
☐ da Veneto Promozione in Convenzione con il seguente Ente coattuatore
con sede in P.I.

REFERENTI - Viene indicato quale referente del progetto:

- ☐ Per Veneto Promozione il Sig. Tel. Fax E-mail
☐ Per L'ente coattuatore il Sig. Tel. Fax E-mail
☐ Per Unioncamere il Sig. Tel. Fax E-mail

DESCRIZIONE DEL PROGETTO - Il progetto si realizzerà:

- nel periodo (data di avvio e data di termine)
- per il/i seguenti/i paese/i
- per il/i settore/i merceologico/i
- con la previsione del seguente numero di partecipanti aziendali
- prevedendo le seguenti **tipologie di iniziativa**:

FIERA		CONVENTION/SEMINARIO	
WORK SHOP		MESSA IN RETE INTERNET	
MISSIONE		EVENTO IN ITALIA	
FORMAZIONE MANAGERIALE		ALTRO	

■ prevedendo le seguenti linee di promozione:

☐ 1) Contrattualistica	☐ 5) Trasporti e dogane	☐ 9) Investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero
☐ 2) Joint - venture	☐ 6) Fiscalità, assicurazioni e finanziamenti	☐ 10) Altro:
☐ 3) Ricerca partner	☐ 7) Vertenze commerciali e internazionali	☐ 11) Promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione
☐ 4) Marketing territoriale ed internazionale	☐ 8) Qualità tecnologica	

ATTIVITÀ - Il progetto prevederà le seguenti attività/fasi progettuali:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PREVENTIVO DI SPESA - Vengono ora indicate in modo analitico le seguenti voci di spesa e di entrata previste:

	USCITE	
	Descrizione voci di spesa	Importo €
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTALE SPESE		

ENTRATE			Importo €
Contributi aziendale		>	
Risorse proprie dell'Associazione/Consorzio		>	
Altri contributi privati		>	
		>	
Altri contributi pubblici		>	
		>	
Finanziamento Unioncamere % di finanziamento		>	
Finanziamento Regione Veneto % di finanziamento		>	
TOTALE ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESE DA SOSTENERE			

DATA

.....
Timbro e firma

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI

(adottato ai sensi della Direttiva C – II della DGR n. 2951 del 14/12/2010)
approvato dal consiglio di amministrazione del 17.01.2012 – delibera n. 26
approvato dall'Assemblea dei Soci il 06.02.2012

Articolo 1 – Finalità

La Società **Veneto Promozione S.c.p.A.** - di seguito denominata Società – adotta il presente Regolamento, in attuazione della Direttiva C –II della DGR n. 2951 del 14/12/2010, al fine di definire con proprio provvedimento - in quanto Società a partecipazione regionale - criteri e modalità per il reclutamento del personale, che recepisca i principi stabiliti dal c. 3 dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.L. 112/2008.

Articolo 2 – Principi generali

1. La Società, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi:

- a)** celerità ed economicità di espletamento della selezione e della modalità di svolgimento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati;
- b)** non discriminazione e rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- c)** trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;
- d)** pubblicità, attraverso la divulgazione, sui siti web e mediante idonei mezzi di diffusione delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;
- e)** imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

2. In considerazione della definizione dell'attività svolta dalla Società contenuta nello Statuto societario (e della natura di Società in house della Regione Veneto e dell'Unioncamere Veneto) le assunzioni di personale sono, di regola, connesse alle esigenze di attivazione o ampliamento dei servizi affidati dai soci.

Articolo 3 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, o per personale da assumere con contratto di somministrazione, in relazione alle esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, delle direttive regionali in materia e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, applicato dalla Società.

2. Il presente regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali e nei casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o contratti collettivi.

3. Il presente regolamento definisce anche apposite procedure per il conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma continuativa con contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.

SEZIONE I: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 4 – Fabbisogno

1. La Società, una volta determinato il fabbisogno di risorse umane, tenuto conto dei limiti previsti dalla Direttiva C – I della DGR n. 2951 del 14/12/2010, ha facoltà, in relazione alle disponibilità finanziarie e alla necessità di reperire specifiche professionalità, di soddisfare le proprie esigenze attraverso la mobilità interna sia orizzontale sia verticale, non attivando le procedure di selezione ovvero tramite il ricorso ad una selezione esterna.

Articolo 5 – Società esterne per la selezione esclusivamente del personale da assumere con contratto di somministrazione.

1. La Società potrà, mediante l'osservanza delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, individuare una società specializzata nella ricerca e selezione di risorse umane, esclusivamente per il personale da assumere con contratto di somministrazione, con criteri e procedure che saranno fissati dal relativo capitolato contrattuale.

2. La Società prescelta avrà l'obbligo di uniformarsi ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Articolo 6 – Avviso pubblico di reclutamento

1. Ogni volta in cui si ravvisa la necessità di reclutare personale con contratto a tempo determinato e indeterminato, la Società istituirà una Commissione esaminatrice composta da n. 3 membri: il Direttore Generale o il Direttore/Responsabile delle Risorse Umane o suo delegato, n. 2 esperti individuati tra professionisti del settore, quali il Dirigente/Responsabile preposto alla Direzione/Area/Servizio presso cui il candidato lavorerà, o docenti o esperti anche esterni all'azienda. Non potranno far parte della Commissione i membri degli organi societari di nomina assembleare, coloro i quali ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o di associazioni professionali. La Commissione avvierà le procedure di selezione sulla base delle seguenti informazioni:

- l'indicazione della posizione o delle posizioni da ricoprire, con relativo inquadramento contrattuale, condizioni di lavoro, comprensive del periodo di prova e della sede di lavoro;
- la tipologia contrattuale richiesta, i requisiti generali, professionali e l'esperienza per l'ammissione alla selezione e i titoli di studio e/o preferenziali richiesti per la copertura della posizione;
- le modalità generali di svolgimento della selezione.

2. Sulla base dei suddetti dati, la Commissione esaminatrice provvederà, senza indugio, ad avviare la procedura, predisponendo e rendendo pubblico l'avviso di reclutamento almeno 30 giorni prima dell'espletamento delle prove

selettive, sul sito internet aziendale e con altri mezzi di pubblicità idonei, nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Articolo 7 – Procedura selettiva

1. La Commissione esaminatrice opererà secondo i principi generali e le modalità stabilite nel presente regolamento.

2. La procedura di valutazione prevede una prova preselettiva, qualora il numero degli aspiranti interessati in possesso dei requisiti richiesti sia superiore a venti unità, consistente in questionari teorico-pratici o test attitudinali. Nel caso di superamento della fase preselettiva, i candidati saranno ammessi alla successiva fase selettiva, avente ad oggetto la comparazione del curriculum dei candidati, la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale e la prova orale, consistente in un colloquio.

3. Il colloquio selettivo è finalizzato alla verifica del possesso della professionalità, delle capacità, delle conoscenze e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire ed è fondato su parametri oggettivi di valutazione con criteri da stabilirsi prima dello svolgimento delle prove selettive.

4. Al termine della selezione, la Commissione selezionatrice provvederà a comunicare alla struttura aziendale preposta la graduatoria dei candidati risultati idonei, che saranno successivamente convocati, nell'ordine e nel numero dei posti banditi, per la stipula del contratto di assunzione.

5. La Commissione esaminatrice, inoltre, redigerà una graduatoria delle procedure di selezione e degli esiti conseguiti che sarà pubblicata nel sito internet aziendale e in altri mezzi di pubblicità idonei.

SEZIONE II: CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Articolo 8 - Principi – Ambito di applicazione

La Società utilizza in via generale le risorse tecnico-professionali interne. L'affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza è finalizzato ad acquisire dall'esterno contributi professionali di alta qualificazione.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, esercitati in forma continuativa sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e alle disposizioni ad esso seguenti.

Si applica inoltre agli incarichi individuali di lavoro esercitati in forma coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto.

Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti gli appalti di lavori, di servizi tecnici e forniture materiali disciplinati dal D. Lgs. n. 163 del 2006, ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina.

Non si applica altresì alle collaborazioni di natura meramente occasionale e alle prestazioni professionali connesse a singole iniziative promozionali (fiere in Italia e all'estero, missioni economiche, ecc.): assistenti, traduttori, interpreti e similari, servizi di ricerca partner esteri, servizi forniti all'estero da soggetti non residenti in Italia.

Parimenti non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'incarico.

Articolo 9 – Programmazione

Al fine di promuovere la migliore valutazione e la massima pubblicità delle necessità relative all'acquisizione di professionalità esterne mediante il conferimento di incarichi, la Società effettua la programmazione delle attività e degli incarichi collegati.

A tal fine, nei progetti e nei budget approvati dal Consiglio di Amministrazione viene espressamente indicata l'eventuale necessità di affidamento di incarichi esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei singoli programmi.

È esclusa la possibilità di conferimento di incarichi se gli stessi non siano previsti in programmi e progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione o connessi alle attività istituzionali stabilite dalle leggi.

Il limite di spesa per incarichi di collaborazione esterna è fissato nel rispetto dei limiti di legge o delle direttive fornite dai Soci.

Articolo 10 – Pubblicità

Di tutti i programmi approvati dalla Società, nonché degli avvisi e degli atti relativi alle singole selezioni e affidamenti viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

La pubblicazione sul sito aziendale dei contratti relativi a incarichi professionali, con indicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto e della ragione dell'incarico e del relativo compenso sono una condizione necessaria ai fini della data in cui questi producono efficacia e della possibilità di effettuare la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi affidati.

Gli uffici proponenti dovranno provvedere ad evidenziare nell'oggetto del provvedimento "affidamento incarico professionale".

Articolo 11 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali ad esperti

La Società può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o di natura coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza dei seguenti presupposti:

1. inesistenza, all'interno dell'organizzazione della Società, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;

2. esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, da accertare e motivare esaurientemente in relazione ai programmi approvati dalla Società.

3. correlazione tra l'oggetto dell'incarico e le competenze attribuite alla Società, nonché rispondenza a obiettivi e progetti specifici, nel rispetto dei pro-

grammi approvati e del budget di spesa.

Si prescinde dalla specializzazione universitaria nelle ipotesi previste dalla legge e segnatamente per i professionisti iscritti in ordini o albi e per i soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o tecnologici, delle specializzazioni linguistiche e informatiche. Resta ferma in ogni caso la necessità di accertare la maturata e comprovata esperienza nel settore mediante presentazione di idoneo curriculum.

Articolo 12 – Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse esterne

Nella predisposizione della programmazione viene effettuata una prima verifica sulla impossibilità per la Società di svolgere al suo interno l'attività prevista e sulla improcrastinabilità della stessa.

L'inesistenza della professionalità occorrente si intende accertata qualora tale professionalità non sia presente nell'organico. Dell'accertamento si dà atto nella determinazione d'incarico.

Articolo 13 – Selezione degli esperti

La Società promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all'incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed attuando procedure comparative che consentano di selezionare il migliore soggetto disponibile.

L'effettuazione della procedura avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La Società procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare sul sito Internet della Società e sul Bollettino Ufficiale della Regione, di norma almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima dell'espletamento della selezione. Detti avvisi devono evidenziare:

- a.** la professionalità ed esperienza richiesta;
- b.** l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- c.** la sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;

- d. il compenso dell'incarico;
- e. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

La Società procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche (ed eventualmente i tempi di realizzazione) sulla base dei criteri prestabiliti nell'avviso stesso.

Per la valutazione dei curricula, il Direttore Generale può avvalersi di una commissione tecnica interna nominata con suo atto.

Delle procedure selettive e dei relativi esiti la Società o la commissione tecnica esaminatrice dovrà redigere apposita graduatoria, che sarà pubblicata nel sito internet aziendale e in altri mezzi di pubblicità idonei, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Eventuali deroghe ai principi in materia di procedure comparative sopra descritti saranno ammesse nei limiti che la legge riconosce alle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 14 – Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto

1. Per l'affidamento di incarichi di co.co.co. o di lavoro a progetto, la Società procederà direttamente alla selezione, previa pubblicità dell'avviso di selezione nel proprio sito internet e con altri mezzi idonei, nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale, di norma almeno 30 giorni prima della selezione, attraverso una valutazione comparativa del curriculum dei candidati, compiuta da una commissione esaminatrice composta da n. 3 membri: il Direttore Generale o il Direttore/Responsabile delle Risorse Umane o suo delegato, n. 2 esperti individuati tra professionisti, anche esterni, del settore e/o il Dirigente/Responsabile preposto alla Direzione o Area presso cui il candidato prescelto collaborerà.

2. La commissione esaminatrice terrà conto, in ragione della specificità e della durata degli incarichi da conferire, dei principi di cui agli articoli precedenti, ove applicabili a causa della natura autonoma della prestazione lavorativa richiesta.

3. Degli esiti della selezione la commissione esaminatrice dovrà redigere

apposita graduatoria, che sarà pubblicata in sito internet aziendale e in altri mezzi di pubblicità idonei, nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Articolo 15 – Formalizzazione dell’incarico

La Società formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato/collaboratore.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione dettagliata:

- a.** dell’oggetto dell’incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- b.** della durata, commisurata all’entità del progetto;
- c.** del luogo;
- d.** del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione;
- e.** del responsabile della Direzione/Area con il quale l’incaricato dovrà correlarsi.

Articolo 16 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

Il Responsabile della Direzione/Area con cui l’incaricato dovrà correlarsi verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

Detto Responsabile accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il menzionato Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può proporre alla Società la risoluzione del contratto.

In caso di acconti e comunque a saldo del compenso deve essere redatta e allegata alla documentazione di pagamento una relazione da parte del suddetto Responsabile attestante l’effettiva esecuzione dell’attività programmata che dichiari il buon proseguimento o il buon esito dell’incarico.

Articolo 17 – Docenze ed elenchi di professionisti per attività formative

In relazione alle peculiarità dell'attività didattica, in particolare laddove la stessa rivesta un preminente contenuto teorico-pratico, tale da qualificare la capacità del formatore o della società di formazione con preminente valore all'esperienza e all'abilità pratica dei docenti, possono essere attribuiti incarichi di natura professionale prescindendo dalla specializzazione universitaria per periodi limitati e comunque non eccedenti la durata dei corsi, tenendo conto delle specificità fornite dalle professionalità richieste.

Per gli incarichi di docenza la Società può costituire elenchi aperti di professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con la Società.

L'atto con il quale si provvede alla costituzione dell'elenco è pubblicato sul sito Internet in apposita sezione, così come l'elenco stesso una volta formato, ed è aggiornato con cadenza almeno annuale.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul portale internet della Società www.venetopromozione.it.

2. Il presente atto ha natura sperimentale e costituisce una prima applicazione della Direttiva C –II della DGR n. 2951 del 14/12/2010. La Società si riserva di apportare eventuali integrazioni o modifiche dopo l'iniziale fase di sperimentazione e comunque entro un anno dalla sua entrata in vigore.

REGOLAMENTO DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DI VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 06.02.2012
(Delibera 10-b/2012)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 125, comma 10, D.Lgs. 163/06, disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi individuati con specifico riguardo alle esigenze della **S.c.p.A. Veneto Promozione** (d'ora in avanti **Veneto Promozione**) entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 2 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di forniture di beni e servizi sono consentite per importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed aggiornamenti. Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

2. Le forniture di beni e servizi non potranno essere frazionate artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione, nei limiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, delle seguenti e di altre analoghe forniture di beni e servizi:

A. Tipologie di beni

- a.1** Acquisto o abbonamento di libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto.
- a.2** Acquisto software e materiale informatico di vario genere anche ad estensione delle apparecchiature informatiche già in uso, sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di installazione, configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento.
- a.3** Acquisto di apparecchiature elettroniche (mezzi fotografici, audiovisivi, videoproiettori ecc.) e prestazioni accessorie.
- a.4** Acquisto beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile.
- a.5** Acquisto di materiali di consumo o occorrenti per il funzionamento degli uffici, materiale di cancelleria, materiale tipografico, materiale di consumo per attrezzature.
- a.6** Acquisto generi alimentari e prodotti vari per convegni, riunioni, corsi workshop, omaggi e per stand fieristici.
- a.7** Acquisto materiale sanitario e medicinali.
- a.8** Acquisto valori bollati.
- a.9** Acquisto materiale per omaggi aziendali.
- a.10** Acquisto di beni mobili ed attrezzature di vario genere necessarie al corretto svolgimento dell'attività dell'Società.
- a.11** Spese minute, non previste nei punti precedenti.

B. Tipologie di servizi

- b.1** Per la partecipazione a fiere:
affitto aree espositive (anche allestite)
servizi di allestimento degli stand
servizi tecnici per funzionamento stand (luce, pulizia, allacciamento telefonia ecc.)
noleggio beni e attrezzature per stand (fax, stampanti, pc, arredi ecc.)
iscrizioni al catalogo ufficiale della fiera
- b.2** Per la partecipazione a convegni, workshop, seminari, corsi organizzati dall'Società:
affitto sale/aule
noleggio attrezzature (microfoni, computer ecc)
servizi di ristorazione, catering, coffee break
- b.3** Servizi di interpretariato, accompagnamento, servizio hostess, visite guidate, docenze per l'accoglienza di delegazioni/ospiti/buyers ecc; per la partecipazione a fiere; per la partecipazione a convegni, workshop, seminari, corsi organizzati dall'Società.
- b.4** Servizi di traduzione testi.
- b.5** Servizi di ristorazione, alberghieri e altre spese per l'accoglienza di delegazioni, ospiti, buyer ecc.
- b.6** Servizi di ristorazione, alberghieri e altre spese sostenute da dipendenti in trasferta.
- b.7** Spese di viaggio: aereo, ferroviario, taxi, autonoleggio, rimborsi chilometrici per dipendenti e per l'accoglienza di delegazioni, ospiti, buyers ecc.
- b.8** Servizi di stampa, tipografia, litografia per la realizzazione di materiale informativo e diffusione di opuscoli, depliant, brochure, testi ecc
- b.9** Servizi di realizzazione di materiale informativo su cd/dvd o registrazioni audiovisive.
- b.10** Realizzazione, aggiornamento e gestione di siti internet
- b.11** Spese di pubblicità istituzionale e delle singole iniziative (sui quotidiani,

- riviste, periodici italiani e internazionali).
- b.12** Servizi di studio, ricerche di mercato, indagini e rilevazioni statistiche.
 - b.13** Consulenze e tecniche/specialistiche per lo studio, realizzazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti realizzati dalla Società.
 - b.14** Consulenze e tecniche per la gestione, sviluppo, monitoraggio del sistema informatico della Società
 - b.15** Consulenze e prestazioni di servizi relative alla certificazione di qualità della Società.
 - b.16** Consulenze e prestazioni relative agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08)
Consulenze e prestazioni relative agli adempimenti in materia di sicurezza dei dati personali (D. Lgs. 81/08)
 - b.17** Servizi di noleggio, locazione anche finanziaria e manutenzione, dei beni elencati alla lettera A in relazione alla loro natura, comprese le spese di installazione, assistenza e riparazione.
 - b.18** Fornitura di corsi di formazione per dipendenti, collaboratori e consulenti.
 - b.19** Acquisto buoni pasto per dipendenti, collaboratori e consulenti.
 - b.20** Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso dalla Società.
 - b.21** Spese utenze (elettricità, riscaldamento, acqua ecc.)
 - b.22** Servizi di facchinaggio.
 - b.23** Servizi per la custodia e la sicurezza.
 - b.24** Trasporti, noli, spedizioni, servizi postali e corrieri privati, servizi di trasporto in genere.
 - b.25** Spese per servizi finanziari, assicurativi, bancari
 - b.26** Spese per servizi legali, notarili, di consulenza amministrativa, fiscale, civilistica e gestione del personale ecc.
 - b.27** Servizi di ricerca e selezione del personale e servizi di agenzie di lavoro interinale.

- b.28** Servizi medici e sanitari, compresi accertamenti sanitari nei confronti del personale.
- b.29** Spese istituzionali e di rappresentanza
- b.30** Servizi di fonia, mobile e fissa, nonché di connettività alla rete internet.
- b.31** Altre spese non previste nei punti precedenti.

C. Casi particolari

Il ricorso al sistema degli acquisti in economia di beni e servizi, nei limiti di importo di cui all'art. 2, è inoltre consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125 comma 10 del Codice, e precisamente:

- c.1** risoluzione anche parziale di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- c.2** necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c.3** prestazioni periodiche di beni o servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria
- c.4** urgenza, determinata da motivi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone o cose ovvero per l'igiene pubblica.

ART. 4 – MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

1. L'acquisizione degli interventi in economia può avvenire:

- a)** in amministrazione diretta;
- b)** per cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni, servizi e lavori non richiedono l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente della Società impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni alla Società, purché in possesso dei necessari requisiti.

ART. 5 – PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario possono essere effettuati con le seguenti modalità:

a) per importi pari o superiori ad Euro 40.000 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, da parte del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante la consultazione di n. 5 operatori economici da individuarsi tramite:

a.1 elenchi permanenti (salva la facoltà della stazione appaltante di espletare comunque specifica indagine di mercato per l'interpello di operatori economici non iscritti all'elenco, in via esclusiva o concorrente con quelli già iscritti);

a.2 elenchi predisposti per l'occasione con indagine di mercato avvalendosi ad es. di: avviso pubblico, elenco permanente predisposto da ente pubblico, corrispondenza con categorie economiche, associazioni professionali, altri enti qualificati

b) per importi inferiori a Euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

ART. 6 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI

1. Per l'acquisto di beni e servizi secondo la procedura di cui all'art. 5, comma 1, lett. a.2, il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere per iscritto almeno cinque preventivi ad imprese del settore, selezionate mediante indagine di mercato.

2. Nel caso di appalti di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 100.000 Euro:

- a) la lettera d'invito deve contenere, in linea di massima, gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/2010;
- b) tra l'invio della lettera d'invito ed il termine di presentazione dei preventivi deve decorrere un termine congruo, non inferiore a cinque giorni solari;
- c) la stazione appaltante potrà prevedere, in base alle specifiche esigenze, l'indicazione di requisiti di ammissione alla procedura.

3. Nel caso di importi pari o superiori a 100.000 Euro, si segue la medesima procedura di cui al comma 2, ma il termine di cui alla lettera b) è elevato ad otto giorni solari e il Responsabile del Procedimento provvede inoltre a dare adeguata pubblicità alla selezione attraverso il sito web della Società secondo le modalità di cui alla Comunicazione della Commissione CE del 1o agosto 2006.

4. È riconosciuta validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili (cataloghi cartacei, rete internet ecc.), purché risultino conformi all'art. 1336 c.c.

5. Si potrà prescindere dalla richiesta di cinque preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio d'acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e, comunque, in tutti i casi in cui non sussista un tale numero di soggetti idonei. In tali casi, dovrà comunque essere inviata richiesta di preventivo a tutti i soggetti ritenuti idonei, anche se inferiori a cinque.

ART. 7 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE ELENCHI DI FORNITORI

1. Agli elenchi permanenti di cui al precedente **art. 5, comma 1, lett. a.1)** e agli elenchi occasionali di cui alla **lett. a.2)** possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria;

2. Le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi fornitori sono determinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di **Veneto Promozione**.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'esecuzione delle acquisizioni in economia viene disposta, in qualità di Responsabile del Procedimento, provvedendo altresì ad effettuare l'aggiudicazione definitiva ed a sottoscrivere il contratto, dal Direttore Generale di **Veneto Promozione** ovvero, su sua delega o in caso di sua assenza o impedimento, dal Responsabile Amministrativo.

2. Il Direttore Generale può altresì delegare altri Responsabili della Società, in funzione di specifici poteri ad essi attribuiti dall' Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione

3. Nel caso di acquisti di importo superiore a quello per il quale il Direttore Generale ha poteri di spesa, l'aggiudicazione definitiva e la conseguente sottoscrizione del contratto saranno sottoposte alla firma di chi abbia i relativi poteri di spesa secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti e deliberato dall' Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

1. Per partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, le imprese devono possedere i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06. **Ve-**

neto Promozione può richiedere, a seconda della complessità e del valore dell'appalto, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 39, 41, 42, 43 e 44 D.Lgs. 163/06. Per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 47 D.Lgs. 163/06.

ART. 10 – CRITERI DI AFFIDAMENTO

1. Le forniture e prestazioni di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso: qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito;

b) offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

2. Alle operazioni di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario procede il Responsabile del Procedimento o un suo delegato.

ART. 11 – CONTRATTO

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale è disposta l'ordinazione dei beni o dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito o far esplicito richiamo ad essi.

2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile,

possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l'introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.

3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del fornitore.

ART. 12 – GARANZIE

1. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi potrà essere richiesta al fornitore, nei casi di importo superiore a 100.000 Euro, una garanzia sino al 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento (cauzione definitiva).

2. Tale garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dovrà essere costituita mediante cauzione oppure fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prevedendo inoltre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Società.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dei beni e servizi oggetto della fornitura senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento, pena la risoluzione di diritto del contratto come previsto dall'articolo 1656 c.c.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento

si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

3. Qualora disposizioni normative e regolamentari successive all'entrata in vigore del presente Regolamento modifichino i massimali e i limiti di spesa, il presente regolamento si intende modificato automaticamente, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di **Veneto Promozione**.

Il Presidente del C.d.A.
Giovanni Franco Masello

Il Segretario
Edy Rubinato

DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012,

N. 95 ART. 4 COMMA 5

(convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

ART. 4

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i Consigli di Amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da tre membri, la composizione e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le Società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione della Società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le Amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa Società controllante per le Società a partecipazione indiretta.

In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di Amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente.

La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 26283
dell' 8 ottobre 2013, depositata il 25 novembre 2013
(Sulla natura delle Società “in – house”)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. **ROVELLI Luigi Antonio** - Primo Presidente f.f.

Dott. **TRIOLA Roberto Michele** - Presidente Sez.

Dott. **RORDORF Renato** - rel. Presidente Sez.

Dott. **MASSERA Maurizio** - Consigliere

Dott. **SEGRETO Antonio** - Consigliere

Dott. **SALVAGO Salvatore** - Consigliere

Dott. **AMATUCCI Alfonso** - Consigliere

Dott. **DI PALMA Salvatore** - Consigliere

Dott. **MACIOCE Luigi** - Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso 28495/2012 proposto dal PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- Ricorrente -

Contro

L.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COL DI LANA 28, presso lo studio dell'avvocato IOVINO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

R.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

studio dell'avvocato DI GENNARO MATTEO - STUDIO LEGALE TASSONI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUDOVICO D'AMICO, per delega in calce al controricorso;

- Controricorrenti -

e contro

C.A.

- Intimato -

avverso la sentenza n. 631/2012 della CORTE DEI CONTI - 3^a Sezione giurisdizionale centrale - ROMA, depositata l'11/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/10/2013 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Ludovico D'AMICO, Fabrizio IOVINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il 9 marzo 2009 il Procuratore della Repubblica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti citò in giudizio dinanzi a detta sezione i sigg.ri R.S.A., C.A. e L.M.F., i quali avevano rispettivamente ricoperto le cariche di direttore generale, sindaco ed amministratore unico di una società interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia, denominata Etruria Trasporti e Mobilità s.p.a. (in prosieguo indicata come ETM). Il Procuratore lamentò che i convenuti, nell'espletamento delle rispettive funzioni, avessero arrecato danno alla società, costituita per l'esercizio del trasporto pubblico locale, impegnandone le risorse in una non prevista attività di trasporto merci per conto terzi e remunerando per mansioni mediatricie, in realtà non effettuate, una diversa società costituita dal sig. C. e gestita di fatto dal sig. R..

L'adito giudice contabile, con sentenza del 4 maggio 2010, accolse le domande del Procuratore e condannò i convenuti a risarcire il danno sofferto dalla ETM.

Fu proposto appello e la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza depositata l'11 ottobre 2012, avendo ritenuto che l'azione per risarcimento dei danni da mala gestio nei confronti degli organi di una società di diritto privato, ancorchè partecipata da soci pubblici, rientri nella sfera giurisdizionale del giudice ordinario, riformò la decisione di primo grado e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti, formulando due motivi di doglianza entrambi volti ad affermare la sussistenza, nel caso in esame, della giurisdizione del giudice contabile.

I sigg.ri R. e L. hanno resistito con distinti controricorsi. Il sig. L. ha anche depositato una successiva memoria. Nessuna difesa ha svolto invece in questa sede il sig. C.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le sezioni unite sono nuovamente chiamate a stabilire se sussista, ed eventualmente entro quali limiti, la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di soggetti che abbiano svolto funzioni amministrative o di controllo in società di capitali (nella specie una società per azioni) costituite e partecipate da enti pubblici, quando a quei soggetti vengano imputati atti contrari ai loro doveri d'ufficio con conseguenti danni per la società.

Su tale questione, come più diffusamente si dirà tra un momento, questa corte è già intervenuta negli ultimi anni con molteplici pronunce. Conviene dire subito, però, che la fattispecie ora in esame presenta una connotazione particolare, cui solo di sfuggita v'era stata occasione di far cenno in alcune precedenti occasioni: cioè che la società asseritamente danneggiata dai propri gestori ed organi di controllo presenta le caratteristiche di una cosiddetta società in house.

Cosa con tale espressione debba intendersi e perché ciò rilevi ai fini della giurisdizione lo si chiarirà meglio in seguito. Qui giova sottolineare che la qualifica della ETM come società in house del Comune di Civitavecchia discende da un accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, il quale ne ha

dato dettagliatamente atto nella propria sentenza (si vedano, in particolare, le pagg. 9 e 10), nella quale è infatti puntualizzato: che l'anzidetta società è stata costituita dall'ente pubblico comunale, il quale ne è l'unico socio e le cui azioni non possono essere neppure parzialmente alienate a terzi; che essa ha per oggetto l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale e di altri servizi inerenti alla mobilità urbana ed extraurbana (quali il servizio degli ausiliari della sosta e quello dei parcheggi); che la parte più importante dell'attività sociale è svolta in favore del comune partecipante; e che sulla medesima società detto comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

A tali accertamenti non risulta siano state mosse contestazioni specifiche negli atti di gravame proposti dagli interessati contro la sentenza di primo grado, né il giudice d'appello li ha rimessi in discussione, in punto di fatto, sicché (pur non risultando possibile in questa sede l'esame diretto dello statuto della società ETM, non prodotto agli atti del giudizio di cassazione) si può tenere senz'altro per fermo che la società di cui si discute presenta le caratteristiche sopra riferite.

2. Si è già ricordato all'inizio come sul tema della giurisdizione contabile in materia di responsabilità di gestori ed organi di controllo delle società partecipate da enti pubblici le sezioni unite di questa corte si siano già ripetutamente espresse, sin da quando ha cominciato ad avere grande diffusione il fenomeno dell'uso dello strumento societario privato da parte delle pubbliche amministrazioni anche per la realizzazione di finalità tipicamente pubblicistiche, e poi con crescente frequenza negli ultimi anni.

Sarebbe inutile ripercorrere qui le diverse tappe di questo iter giurisprudenziale, al quale ovviamente anche la dottrina ha dato il suo apporto critico, pur manifestando posizioni talora alquanto divaricate. Converrà solo richiamare brevemente i punti salienti dell'orientamento da ultimo consolidatosi, diffusamente esposti nella sentenza n. 26806 del 2009 (alla quale anche la giurisprudenza successiva si è allineata quasi senza eccezioni: si vedano, ad esempio, Sez. un. 10299/13, 7374/13, 20940/11, 20941/11, 14957/11, 14655/11, 16286/10, 8429/10, e 519/10).

2.1. Premesso che l'art. 103 Cost., comma 2, impone, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, di trovare il fondamento della giurisdizione della Corte dei

conti in una specifica disposizione di legge (rinvenibile all'origine nella previsione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, secondo cui la Corte dei conti giudica sulla responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni, con il successivo ampliamento dovuto alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4, che ha esteso il giudizio della stessa Corte dei conti alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza), la richiamata pronuncia delle sezioni unite muove da un duplice rilievo: anzitutto che nell'attuale assetto normativo il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della pubblica amministrazione si realizza anche mediante attività disciplinate in tutto o in parte dal diritto privato, onde il dato essenziale che radica la giurisdizione della corte contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico della stessa pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; in secondo luogo, che le società di capitali eventualmente costituite o comunque partecipate da enti pubblici per il perseguimento delle finalità loro proprie non cessano sol per questo di essere delle società di diritto privato, la cui disciplina, se non diversamente disposto, riposa tuttora sulle norme dettate dal codice civile, come confermato anche dal dettato dell'art. 2449 dello stesso codice (nella cui relazione accompagnatoria è detto infatti espressamente che 'è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici').

In ossequio ad un principio comune a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, la società si configura come un soggetto di diritto pienamente autonomo e distinto, sia rispetto a coloro che, di volta in volta, ne impersonano gli organi sia rispetto ai soci, ed è titolare di un proprio patrimonio, riferibile ad essa sola e non a chi ne detenga le azioni o le quote di partecipazione. Pertanto, non solo risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, ma soprattutto non può dirsi arrecato alla pubblica amministrazione il danno che gli atti di mala gestio, posti in essere dagli organi sociali, abbiano inferto al patrimonio della società.

La responsabilità nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in

genere che grava sugli organi sociali, assoggettati alle medesime norme sia quando designati dai soci secondo le regole generali dettate in proposito dal codice sia quando eventualmente designati dal socio pubblico in forza dei particolari poteri a lui spettanti (art. 2449 cit., comma 2), opera quindi sempre nei termini stabiliti dall'art. 2392 c.c. e segg., non diversamente che in qualsivoglia altra società privata.

Di conseguenza il danno cagionato dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all'azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un'ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti: perchè non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci - pubblici o privati - i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nel patrimonio sociale medesimo. E l'esattezza di tale conclusione trova conferma anche nell'impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l'ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l'esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile.

Risulta viceversa configurabile l'azione del procuratore contabile quando sia volta a far valere la responsabilità dell'amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall'ente pubblico che sia stato danneggiato dall'azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente. Si è allora innegabilmente in presenza di un cosiddetto danno erariale, ossia di un danno provocato dall'agente al patrimonio dell'ente pubblico, come ad esempio accade nel caso del danno all'immagine della pubblica amministrazione, la cui riconducibilità entro i parametri della giurisdizione del giudice contabile è confermata dal disposto della L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 30 ter, (quale risulta dopo le modifiche apportate dal d.l. in pari data, n. 103, convertito con ulteriori modificazioni nella L. 3 ottobre 2009, n. 141). È in questo quadro di principi generali che deve essere perciò letta anche la disposizione della L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 16 bis, (che ha convertito il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248), la quale ha introdotto per le società quotate un'eccezione alla giurisdizione contabile da riferire, appunto, alla sola area in cui detta giurisdizione risulterebbe altrimenti applicabile.

L'azione del procuratore contabile appare poi anche configurabile nei confronti (non già dell'amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione. Ciò che ben può accadere quando il socio pubblico, in presenza di atti di mala gestio imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione.

3. Il collegio è persuaso che l'orientamento ora richiamato, ispirato dall'esigenza di ricondurre la soluzione del problema di giurisdizione entro un quadro coerente di principi giuridici che sono a fondamento del sistema ordinamentale, debba essere in via generale tenuto fermo, anche alla luce della normativa sopravvenuta. Normativa alla quale il carattere spesso frammentario e l'esser frutto di esigenze contingenti impediscono di assumere una valenza sistematica, che vada oltre il dettato della singola disposizione, onde parrebbe quanto mai azzardato il voler trarre da essa argomenti di ordine generale, tali da incidere sui principi giuridici su cui è basata la citata giurisprudenza di questa corte in materia, o anche solo indici dell'esistenza di principi in tutto o in parte diversi da quelli. La disciplina speciale dettata per le cosiddette società pubbliche - come anche la più attenta dottrina non ha mancato di rilevare - non ha tuttora assunto le caratteristiche di un sistema concluso ed a sè stante, ma continua ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, sia pure con ampio ambito di applicazione.

Ciò dicasi, in particolare, per l'inclusione delle società a partecipazione pubblica nel novero delle amministrazioni pubbliche cui si estende l'opera di supervisione, monitoraggio e coordinamento nell'approvvigionamento di beni e servizi, demandata al commissario straordinario nominato dal Governo a norma del D.L. 7 maggio 2010, n. 52, art. 2, (convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94), inclusione ovviamente ispirata dall'esigenza di evitare aggravamenti anche solo indiretti della spesa pubblica, ma che non consente certo sol per questo di qualificare ad ogni effetto come enti pubblici le società a partecipazione pubblica cui detta norma si riferisce; e lo stesso dicasi per l'assog-

gettamento delle società partecipate a vincoli economici derivanti dal c.d. patto di stabilità e per i conseguenti maggiori controlli, da parte degli enti pubblici partecipanti, a tal fine imposti dall'art. 147 quater del testo unico sugli enti locali (articolo introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213).

Analogamente le disposizioni contenute nel D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), nel dettare regole particolari in tema di nomina e di compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ed ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, non si discostano dalla logica da cui è già ispirato il citato art. 2449 c.c. - che s'è visto essere coerente con l'inquadramento generale di tali enti, per tutto il resto, nel novero delle società azionarie soggette alla disciplina privatistica - ed, anzi, il comma 13 del medesimo art. 4 ribadisce espressamente che, 'per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque (alle società a partecipazione pubblica) la disciplina del codice civile in materia di società di capitali'. Il che dimostra con evidenza come non possa essere in alcun modo attribuita una valenza di ordine generale, che vada al di là della specifica portata di tale disposizione eccezionale, neppure alla previsione del precedente comma 12, per la quale gli amministratori ed i dirigenti delle anzidette società, in caso di violazione dei vincoli di spesa stabiliti dai commi precedenti, 'rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati'.

Né in virtù di tali disposizioni, né di altre altrettanto frammentarie e disorganiche che sono sparse nell'ordinamento e delle quali sarebbe qui superfluo dare dettagliatamente conto, è dato insomma sottrarsi alla drastica alternativa già precedentemente segnalata: alternativa per la quale, fin quando non si arrivi a negare la distinzione stessa tra ente pubblico partecipante e società di capitali partecipata, e quindi tra la distinta titolarità dei rispettivi patrimoni, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento dei danni arrecati dai gestori o dagli organi di controllo al patrimonio della società potrebbe fondarsi soltanto: o su una previsione normativa che eccezionalmente lo stabilisca, quantunque si tratti di danno arrecato ad un patrimonio facente capo non già ad un soggetto pubblico bensì ad un ente di diritto privato - previsione certo possibile, ma che allo stato non appare individuabile in termini generali nell'ordinamento - ; oppure sull'attribuzione alla stessa società partecipata della qualifica di ente pubblico, onde il danno arrecato

al suo patrimonio potrebbe qualificarsi senz'altro come danno erariale. Soluzione, quest'ultima, che appare però ben difficilmente predicabile, perché trova un solido ostacolo nel disposto della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4, a tenore del quale occorre l'intervento del legislatore per l'istituzione di un ente pubblico; e pare difficile dubitare che siffatta norma esprima un principio di ordine generale, ove si consideri la molteplicità e la rilevanza degli effetti giuridici potenzialmente implicati nel riconoscimento della natura pubblica di un ente. Di modo che, se in via di principio può ammettersi che un siffatto riconoscimento sia desumibile anche per implicito da una o più disposizioni di legge, occorre nondimeno che la volontà del legislatore in tal senso risulti da quelle disposizioni in modo assolutamente inequivoco. Ma, quanto alle società a partecipazione pubblica, lungi dal ravvisarsi disposizioni normative che inequivocabilmente attribuiscono loro la qualifica di ente pubblico, s'è già visto come il legislatore si sia preoccupato a più riprese di ribadirne, in via generale e fatta salva l'applicazione di singole regole speciali, l'assoggettamento alla disciplina dettata dal codice civile per le società di diritto privato, con le già richiamate conseguenze in punto di riparto di giurisdizione (solo in presenza di società di fonte legale, regolate da una disciplina sui generis di chiara impronta pubblicistica, quale ad esempio la Rai, è parso necessario pervenire a conclusioni diverse: si vedano Sez. un. 22 dicembre 2009, n. 27092).

4. Nelle considerazioni ora svolte assume un ruolo centrale, come s'è già sottolineato, la distinzione tra la società di capitali (soggetto di diritto privato) ed i propri soci (ancorché eventualmente pubblici). Distinzione che - è appena il caso di ricordarlo - in via di principio non vien meno neppure nell'eventualità in cui la società sia unipersonale ed il capitale sociale appartenga quindi ad un unico socio, in base alle regole di matrice comunitaria introdotte nel nostro ordinamento prima per le sole società a responsabilità limitata e poi anche per le società azionarie.

È proprio partendo da questo profilo che si manifesta, però, la necessità di un'ulteriore riflessione quando ci si trovi in presenza di quel particolare fenomeno giuridico, al quale si è già dovuto far cenno all'inizio di questa sentenza, che ha trovato ampia diffusione negli ultimi decenni e che va sotto il nome di *in house providing*.

4.1. La direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi

gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi d'interesse economico generale (art. 1, par. 6). È perciò certamente consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso il l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi ben distinte: l'affidamento a società totalmente estranee alla pubblica amministrazione, l'affidamento a società con azionariato misto, in parte pubblico ed in parte privato, ed infine l'affidamento a società c.d. in house. Solo in quest'ultimo caso la Corte di Giustizia Europea (sin dalla nota sentenza Teckal del 18 novembre 1999, n. 107/98) ha escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall'ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell'ente sui propri stessi uffici. Siffatte indicazioni sono state pienamente recepite, in ambito nazionale, sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (si vedano tra le tante, a mero titolo d'esempio, le pronunce n. 7636/04, 962/06, 1513/07, 2765/09, 5808/09, 7092/10 ed 1447/11), sia da ultimo dalla Corte dei conti (si veda la sentenza n. 546/13). Anche queste stesse sezioni unite hanno avuto occasione, sia pur fuggevolmente, di farvi recentemente riferimento (si vedano le ordinanze del 5 aprile 2013, n. 8352, e del 3 maggio 2013, n. 10299) se ne è occupata più volte, infine, la Corte costituzionale (da ultimo nella sentenza 20 marzo 2013, n. 46, sulla quale si dovrà poi brevemente tornare).

Pur trattandosi all'origine di una figura di stampo eminentemente giurisprudenziale, la società in house non ha tardato ad acquisire cittadinanza anche nella legislazione nazionale. Se ne trova menzione in molteplici sparse disposizioni normative, talvolta con mero richiamo alle caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza Europea, altre volte con più specifica indicazione dei requisiti occorrenti perchè tale figura ricorra. Particolare risalto assume, in questo contesto, il disposto dell'art. 113, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti a locali (D.Lgs. n. 267 del 2000), come riformulato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, (convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), che, in presenza di determinate condizioni, consente espressamente l'af-

fidamento di servizi pubblici, anziché ad imprese terze da individuare mediante procedure di evidenza pubblica, a società di capitali costituite per quello scopo e partecipate totalitariamente da soci pubblici, purché esse realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che le controllano e purché questi ultimi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

È dunque possibile considerare ormai ben delineati nell'ordinamento i connotati qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma s'intende che, per poter parlare di società in house, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale.

4.2. Poche brevi osservazioni paiono ancora opportune per meglio puntualizzare le tre caratteristiche salienti della società in house.

In ordine alla prima di esse giova ricordare come già la giurisprudenza Europea abbia ammesso la possibilità che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purché si tratti sempre di enti pubblici (si vedano le sentenze della Corte di giustizia 10 settembre 2009, n. 573/07, *Sea*, e 13 novembre 2008, n. 324/07, *Coditel Brabant*), e come nel medesimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il Consiglio di Stato (si vedano, tre le altre, le pronunce n. 7092/10 ed 8970/09). È quasi superfluo aggiungere che occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari.

Il requisito della prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l'attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439 (anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si veda, in particolare,

la sentenza della Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04, Carbotermo), non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l'attività accessoria eventualmente si ponga. In definitiva - e segnatamente per quel che interessa ciò che si andrà a dire in ordine alla reale natura delle società in house ai fini del riparto di giurisdizione - quel che soprattutto importa è che l'eventuale attività accessoria, oltre ad essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d'interesse economico generale svolto dalla società in via principale.

Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica.

L'espressione 'controllo' non allude perciò, in questo caso, all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale (si vedano, in tal senso, le chiare indicazioni di Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1, e della conforme giurisprudenza amministrativa che ne è seguita).

4.3. Le caratteristiche ora sommariamente descritte - e soprattutto la terza - bastano a rendere evidente l'anomalia del fenomeno dell'in house nel panorama del diritto societario.

È già anomalia non piccola il fatto che si abbia qui a che fare con società di capitali non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato. Forse entro certi limiti una siffatta anomalia la si potrebbe ancora giustificare, in un contesto storico nel quale la causa lucrativa delle società

di capitali è andata via via sbiadendosi in favore di una concezione che vede in quelle società dei modelli organizzativi utilizzabili per scopi diversi. Ma ciò che davvero è difficile conciliare con la configurazione della società di capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce, è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell'ente pubblico titolare della partecipazione sociale.

Si potrebbe obiettare che il fenomeno della eterodirezione di società non è certo sconosciuto al diritto societario, e che anzi, dopo la riforma attuata col D.Lgs. n. 6 del 2003, esso ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 2497 c.c. e segg.. Ma non è la stessa cosa. Nei gruppi societari il potere di direzione e coordinamento spettante all'ente capogruppo attiene all'individuazione delle linee strategiche dell'attività d'impresa senza mai annullare del tutto l'autonomia gestionale della società controllata. Gli amministratori di quest'ultima sono perciò tenuti ad adeguarsi alle direttive loro impartite, ma conservano nondimeno una propria sfera di autonomia decisionale (giacchè, pur con gli adattamenti resi necessari dall'esser parte di un gruppo imprenditoriale più vasto, continua ad applicarsi alla singola società il disposto dell'art. 2380 bis c.c., comma 1) nè, soprattutto, essi possono prescindere dal valutare se ed in qual misura quelle direttive eventualmente comprimano in modo indebito l'interesse della stessa società controllata: interesse di cui sono garanti ed in virtù del quale hanno il dovere, se del caso, di discostarsi da direttive illegittime. La disciplina della direzione e del coordinamento dettata dai citati art. 2497 e segg., insomma, è volta a coniugare l'unitarietà imprenditoriale della grande impresa con la perdurante autonomia giuridica delle singole società agglomerate nel gruppo, che restano comunque entità giuridiche e centri d'interesse distinti l'una dalle altre. Altrettanto non sembra potersi dire invece per la società in house, sia per la già ricordata subordinazione dei suoi gestori all'ente pubblico partecipante, nel quadro di un rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso, sia per l'impossibilità stessa d'individuare nella società un centro d'interessi davvero distinto rispetto all'ente pubblico che la ha costituita e per il quale essa opera.

Allo stesso modo, ove si abbia a che fare con una società a responsabilità limitata, non sembra possibile ricondurre sic et simpliciter il 'controllo analogo', caratteristico del fenomeno dell'in house, ad uno dei 'particolari diritti riguardanti

l'amministrazione' che l'atto costitutivo può riservare ad un socio (art. 2468 c.c., comma 3): giacché neppure siffatti diritti speciali di amministrazione sono equiparabili, in presenza di un amministratore non socio, ad un rapporto di natura gerarchica da cui quest'ultimo sia vincolato, restando comunque intatto il suo primario dovere di perseguire l'interesse sociale, che conserva pur sempre un qualche grado di autonomia rispetto a quello personale del socio.

La società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.); di talché l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa' (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.). Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva.

L'uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare.

5. Alla luce di quanto fin qui detto si comprende bene come le conclusioni cui questa corte è pervenuta nell'individuare i limiti della giurisdizione del giudice contabile nelle cause riguardanti la responsabilità degli organi di società a partecipazione pubblica non possano valere, tal quali le si è esposte nei paragrafi 2 e 3 della presente sentenza, anche quando si tratti di società in house.

Non possono valere perché - ciò sia detto quanto meno ai limitati fini del riparto di giurisdizione - queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma, come s'è visto, costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica ammini-

strazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi.

Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico. L'analogia tra le due situazioni, che si è visto essere una delle caratteristiche salienti del fenomeno dell'in house, non giustificherebbe una conclusione diversa nei due casi, né quindi un diverso trattamento in punto di responsabilità e di relativa giurisdizione.

D'altro canto, se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità.

Dal che discende che, in questo caso, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all'ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.

6. Il ricorso deve quindi esser accolto, in base al principio di diritto qui di seguito enunciato: 'La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente

tali enti possano esser soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici'.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte dei conti per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza, dichiarando che la Corte dei conti ha giurisdizione sulla presente causa, che rinvia alla medesima Corte dei conti.

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2013.

*Finito di stampare
nel mese di agosto 2014
presso
New Print di Battiston Marco & C.
Fossalta di Portogruaro (VE)*

*Le spese per la realizzazione e la stampa della presente edizione sono
state sostenute totalmente dagli autori stessi.*

*copia omaggio
vietata la vendita*